

## **Come leggere i numeri di gennaio e febbraio 2008**

Come di consueto con i due numeri di gennaio e febbraio cerchiamo di illustrare i punti più salienti della legge finanziaria (quest'anno 2008) nel modo più semplice possibile anche se non è sempre possibile non utilizzare termini ed espressioni tecniche più consone agli addetti ai lavori che ai cittadini o agli stessi amministratori che non hanno sempre domestichezza con il linguaggio amministrativo.

Non è stato seguito l'ordine delle norme come si susseguono nella legge finanziaria - che sono collocate in ordine sparso non sempre con una logica comprensibile o comunque adatta per gli enti locali - ma sono state raggruppate in aree che sembrano più confacenti ad avere un quadro generale complessivo della norma riguardante aree che interessano direttamente e maggiormente gli enti locali ed i loro amministratori.

Comunque per ogni argomento trattato, nella intitolazione degli argomenti stessi, sono stati indicati i commi e gli articoli che contengono le norme illustrate o parafrasate in modo più comprensibile.

Questa volta non ci si è limitati ad illustrare solamente la norma, ma tale illustrazione è stata accompagnata in molti casi anche con una sintesi delle disposizioni di riferimento indicate nella norma stessa; ciò anche perché non tutti hanno la facilità di accedere ai riferimenti stessi.

Oltre alle norme che riguardano direttamente gli enti locali non state illustrate o parafrasate anche altre norme che riguardano più direttamente i cittadini singoli o problemi la cui conoscenza è opportuno che gli amministratori locali abbiano in quanto degli stessi dovranno tener conto nell'esercizio delle loro funzioni quali rappresentanti della loro comunità *(e questo sarà particolarmente contenuto nel numero di febbraio 2008 che per quest'anno esce contemporaneamente a quello di gennaio 2008)*.

Per quanto illustrato sono stati utilizzati sia documenti di studio prodotti dal Parlamento e che hanno accompagnato l'approvazione della legge stessa, sia altri documenti di commento o di informazione che in questi ultimi mesi sono stati prodotti.

Ci si augura solamente di aver offerto uno strumento utile alla lettura della legge finanziaria 2008, visto che questo tipo di leggi ogni anno escono sempre più ingarbugliate e spesso incomprensibili anche agli addetti ai lavori.

La Redazione

## **F - Alcune disposizioni in materia fiscale**

### **60. Utilizzo maggiori entrate erariali (art. 1, comma 4)**

Le maggiori entrate erariali rispetto a quelle preventivate saranno destinate:

- al risanamento della finanza pubblica come indicato nel documento programmatico e finanziario 2008-2011;
- la parte eccedente a tale risanamento andrà:
  - se necessario ad interventi urgenti e indifferibili per calamità naturali e per tutela della sicurezza;
  - riduzione del carico tributario sui lavoratori dipendenti.

Qualora nel 2008 dovessero determinarsi maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni a legislazione vigente, le stesse dovranno essere destinate prioritariamente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica individuati dal DPEF 2008-2011 (in termini di indebitamento netto, fabbisogno e saldo netto da finanziare).

Per la parte eccedente rispetto a tali obiettivi – e salvo che si rendesse necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed indifferibili per fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese – tutte le eventuali maggiori entrate tributarie (e non più le sole “entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale”) saranno destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, però con le seguenti precisazioni:

- a) tale riduzione del carico tributario sui lavoratori dipendenti deve essere realizzata mediante l’incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi, da corrispondere, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, a decorrere dal periodo d’imposta 2008.

Cioè la misura delle detrazioni fiscali è determinata in misura decrescente al crescere degli scaglioni di reddito complessivo. Inoltre, al fine di garantire la proporzionalità inversa tra redditi dichiarati e misura del beneficio anche all’interno di cia-

scuno scaglione di reddito, la detrazione effettivamente fruibile è determinata in base ad una formula matematica che prevede l’utilizzo del reddito complessivo quale elemento che garantisce la predetta proporzionalità inversa;

- b) le maggiori entrate di carattere permanente finalizzate all’incremento della suddetta detrazione saranno però quelle risultanti dal disegno di legge di assestamento degli stanziamenti del Bilancio dello Stato, tali entrate, registrate in sede di assestamento;
- c) la misura dell’eventuale incremento della detrazione per redditi da lavoro dipendente non può in ogni caso risultare inferiore al 20 per cento per le fasce di reddito più basse; essa è comunque rideeterminabile dalla legge finanziaria.

Qualora sulla base delle risultanze del disegno di legge di assestamento, le maggiori entrate effettivamente disponibili non siano sufficienti ai fini della integrale copertura finanziaria dell’aumento minimo del 20 per cento della detrazione per i contribuenti appartenenti alle fasce di reddito più basse, posto che la norma dispone testualmente che l’incremento della detrazione non possa “in ogni caso” risultare inferiore al 20 per cento per le fasce di reddito basse, dovrebbe essere la legge finanziaria successiva a determinare come trova applicazione questa garanzia.

### **61. Proroga delle agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (art. 1, commi 20-24 e 286)**

Il D.Lgs. n. 192/2005 ha previsto la promozione del miglioramento della prestazione energetica degli edifici, anche al fine di favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle fonti rinnovabili, nonché la diversificazione energetica, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effet-

to serra posti dal Protocollo di Kyoto, nonché alla promozione della competitività dei comparti più avanzati, attraverso lo sviluppo tecnologico.

Già la legge finanziaria 2007, con i commi da 344 a 347 dell'articolo unico (legge n. 296/2006) aveva previsto alcune agevolazioni fiscali per le spese sostenute fino al 31.12.2007 per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio.

Prorogate fino al 31.12.2010 le agevolazioni in vigore al 31.12.2007 per la riqualificazione energetica degli edifici:

- per interventi di riqualificazione energetica (55% fino al massimo di 100.000 euro);
- per installazione, su edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari, di strutture opache verticali ed orizzontali, finestre (55% fino ad un massimo di 60.000 euro);
- per installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (55% fino ad un massimo di 30.000 euro);
- per sostituzione di frigoriferi, congelatori, ecc. (20% fino ad un massimo di 200 euro);
- per acquisto e installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica (20% fino ad un massimo di 1.500 euro).

Infatti erano state previste:

- una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per interventi di riqualificazione energetica volti a garantire il conseguimento di specifici obiettivi di risparmio energetico. È previsto infatti che gli interventi debbano conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale (vale a dire il valore di consumo di energia per riscaldamento invernale) inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori massimi consentiti nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al predetto D.Lgs. n. 192/2005 emanato in attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, espressi in funzione della zona climatica e del rapporto di forma dell'edificio espressa in metri quadrati e il volume lordo espresso in metri cubi delle parti dell'edificio riscaldate;
- una detrazione d'imposta, per una quota pari al 55% delle spese sostenute e fino ad un valore massimo di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per l'installazione, su edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari, di strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (pavimenti e coperture), finestre comprensive di infissi, a condizione che tali strutture siano rispondenti a re-

quisiti di trasmittanza termica e quindi idonee a conseguire determinati livelli di risparmio energetico indicati nella apposita tabella;

- una detrazione d'imposta, per una quota pari al 55 per cento delle spese sostenute fino ad un valore massimo di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per le spese relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici e industriali, nonché per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
- una detrazione d'imposta per una quota pari al 55 per cento delle spese sostenute e fino ad un valore massimo di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di eguale importo, per le spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Per usufruire di dette agevolazioni sono state fissate però le seguenti condizioni:

- a) l'asseverazione della rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti da parte di un tecnico abilitato, che ne risponde civilmente e penalmente;
- b) l'acquisizione da parte del contribuente della certificazione energetica dell'edificio, se prevista dalla regione o dall'ente locale in base

all'articolo 6 del già citato decreto legislativo n. 192 del 2005.

L'attestato di certificazione energetica è previsto per tutti gli edifici di nuova costruzione e per quelli sia intervenuta una ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti ovvero la demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati. L'attestato ha una validità temporale di dieci anni.

Qualora la certificazione energetica non sia prevista, il contribuente deve acquisire un "attestato di qualificazione energetica" predisposto e asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo o dell'unità immobiliare e i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa ovvero, nel caso in cui tali limiti non siano stati fissati, quelli fissati per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi.

Anche le spese per la certificazione possono rientrare negli importi detraibili.

L'individuazione delle modalità attuative di tali norme, che era stata rinviata ad un decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è stata definita con il decreto del 19 febbraio 2007 (in G.U. n. 47 del 26 febbraio 2007).

Tra l'altro l'articolo 10 del decreto dispone che la detrazione prevista dalle norme in esame non è cumulabile con le altre agevolazioni concesse per i medesimi interventi (le agevolazioni per ristrutturazioni edilizie previste ai sensi della legge 449/1997) mentre è compatibile con gli incentivi previsti in materia di risparmio energetico.

L'Agenzia delle Entrate ha emanato al riguardo la circolare interpretativa 31 maggio 2007 n. 36.

Ora, **con il comma 20 dell'art. 1** della nuova legge finanziaria 2008, viene prorogato dal 31.12.2007 al 31.12.2010 il termine entro il quale devono essere sostenute e documentate le spese (per la riqualificazione energetica, per gli interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre, per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e condensazione) al fine della fruizione della detrazione fiscale del 55%.

Va ricordato al riguardo, che ai sensi del successivo comma 286 dello stesso art. 1 di questa finanziaria dette agevolazioni (detrazione dell'imposta per una quota pari al 55% e fino ad un valore massimo di 60.000 euro) sono estese anche alle spese relative

alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, nonché, fino a 2.000.000 complessivi di euro annui a carico del bilancio dello Stato, alle spese per la sostituzione intera o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale non a condensazione sostenute entro il 2009, in quanto gli impianti a condensazione, consentono un maggiore risparmio energetico in quanto riutilizzano i gas combustibili emessi dalla caldaia medesima.

Questo inserimento è dovuto a seguito dell'avvio da parte della Commissione europea di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per non aver correttamente recepito nel proprio ordinamento le disposizioni comunitarie relative al rendiconto energetico in edilizia.

Il richiamo ai commi 353, 358 e 359 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, fatto dal comma 20, dell'art. 1 di questa legge finanziaria, riguardano le detrazioni fiscali per incentivare acquisti e per incrementare l'efficienza energetica. In particolare:

- sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ (*comma 353*). La detrazione è pari al 20% delle spese e comunque per un importo non superiore a 200 euro per ciascun apparecchio;
- acquisto e installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 KW e per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 KW (*comma 358*). La misura della detrazione è pari al 20% della spesa e comunque per un importo massimo di 1.500 euro per motore;
- acquisto e installazione di variatori di velocità su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 KW (*comma 359*). La detrazione è pari al 20% della spesa e comunque per un importo non superiore a 1.500 euro per intervento.

Ai sensi del **comma 360**, la definizione delle caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza ed i variatori di velocità di cui ai commi 358 e 359 e le modalità applicative delle relative disposizioni sono rinviate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia già emanato il 19/2/2007.

Anche per queste detrazioni è prevista la proroga al 31.12.2010.

Infine **vengono introdotte alcune precisazioni** con riferimento alla proroga delle predette agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici.

In particolare:

- viene stabilito che i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale, e i valori di trasmittanza termica dovranno essere definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;
- viene prevista la possibilità di ripartire la detrazione per tutti gli interventi in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione;
- viene specificato che non è richiesta l'acquisizione da parte del contribuente della certificazione energetica dell'edificio per:
  - gli interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari;
  - l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda.

## 62. Ripristino dell'applicazione di alcune imposte agevolative (art. 1, commi 25-28, 30-32)

- Per il trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale comunque denominati:
  - l'imposta di registro è pari all'1%;
  - l'imposta ipotecaria è pari al 3%;
- l'esenzione dell'imposta di successione oltre che ai discendenti è applicabile anche al coniuge;
- è prevista l'esenzione dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative e le imposte ipotecarie e catastali su operazioni di finanziamento a lungo e medio termine relative ad opere, impianti, reti e dotazioni destinate a fornitura di servizi pubblici e di bonifica.

- Attraverso l'introduzione di un nuovo periodo nell'articolo I della tariffa, parte prima, allegata al testo unico sull'imposta di registro, viene ripristinata l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'1% agli atti di trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi (prevalentemente) di edilizia residenziale comunque denominati (*detta aliquota agevolata era stata abrogata con il D.L. n. 223/2006*)

Tale aliquota è decisamente più bassa rispetto a quelle applicate sia per i trasferimenti di fabbricati (7 per cento) che per quelli di terreni edificabili (8 per cento), favorendo, attraverso l'attenuazione del carico tributario, lo sviluppo dello specifico settore considerato.

Al fine di dare maggiore certezza alla disposizione, viene inoltre precisato che per la sola imposta di registro l'agevolazione compete a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto.

- La tariffa dell'imposta ipotecaria viene disposta l'aliquota del 3 per cento per il trasferimento di immobili soprariocordati.

Conseguentemente a quest'ultima disposizione ed al ripristino dell'aliquota del 3% per l'imposta ipotecaria è stata disposta l'abrogazione delle norme che attualmente prevedono il trattamento agevolato per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione (*vedi comma 15 dell'art. 36 del D.L. n. 223/2006 come convertito*).

- Tutte queste disposizioni avranno la decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2008 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e poste in essere a decorrere dalla stessa data, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla stessa data.
- Viene introdotta l'esenzione dell'applicazione dell'imposta di successione e di donazione per i trasferimenti di aziende, quote sociali o azioni attuati a favore del coniuge.

Infatti secondo la legislazione vigente i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta solo a favore dei discendenti. Il beneficio però si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.

- Inoltre **con il comma 32** dell'art. 1 viene prevista la esenzione, dell'imposta di bollo, delle tasse sulle concessioni governative e delle imposte ipotecarie e catastali alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine relative ad opere, impianti, reti e dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di fondi dovrà essere effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali.

### 63. Favorite le aggregazioni professionali (art. 1, commi 70-76)

- Favorite le aggregazioni professionali con un credito di imposta pari al 15% dei costi sostenuti, anche mediante locazione finanziaria, per l'acquisizione, l'ammodernamento, ristrutturazione degli immobili utilizzati;
- le aggregazioni non possono essere di un numero di soggetti inferiore a 4 e non superiore a 10;
- l'efficacia della applicazione del credito di imposta è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea;
- le norme attuative saranno determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con quelli dello sviluppo economico e della giustizia.

Al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, funzionale al miglioramento della qualità dei servizi forniti alla collettività e dell'organizzazione del lavoro – viene riconosciuto agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall'aggregazione di almeno quattro, ma non più di dieci professionisti, un credito d'imposta di importo pari al 15% dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, dei beni sottoindicati, nonché per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

La relazione illustrativa del disegno di legge finanziario sottolinea come i limiti indicati nel **comma 70** trovino una giustificazione nella considerazione "che si è voluto attribuire allo studio rappresentato da quattro associati il livello minimo per essere considerato sufficientemente competitivo, mentre quello risultante da più di dieci associati si è ritenuto rappresentare di per sé un livello tale da non necessitare di alcuna agevolazione". I predetti limiti del numero minimo e del numero massimo dei professionisti interessati all'operazione di aggregazione, qualora si tratti di medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, possono essere modificati con apposito decreto del Ministro

della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

I beni soprarichiamati sono:

- a) beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature varie;
- b) programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi.

Detto credito di imposta spetta:

- con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, per i costi sostenuti a partire dalla data in cui l'operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi;
- a condizione che tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino l'attività professionale esclusivamente all'interno della struttura risultante dall'aggregazione.

È stato previsto che solo per i servizi di medicina primaria, in luogo dell'obbligo ad esercitare la professione all'interno della struttura, con il sopraindicato decreto potranno essere previste diverse condizioni.

La medesima agevolazione non trova applicazione per quelle strutture che, in forma associata, si limitano ad eseguire attività mera-

mente strumentali all'esercizio dell'attività professionale.

Dovrà essere un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con quelli dello sviluppo economico e della giustizia che definiranno le modalità di attuazione delle predette disposizioni, nonché le procedure di monitoraggio e di controllo, e le specifiche cause di revoca, totale o parziale, del credito d'imposta e di applicazione delle sanzioni, anche nei casi in cui, nei tre anni successivi all'aggregazione, il numero dei professionisti associati si riduca in modo significativo rispetto a quello esistente dopo l'aggregazione.

Infine il **comma 76** subordina l'efficacia delle previsioni di cui alle sopra illustrate disposizioni all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE.

La relazione illustrativa sopracitata precisa che benché la misura agevolativa sia strutturata come misura di "carattere generale", l'eventuale diversa configurabilità come "aiuto di Stato", ai sensi dell'articolo 87 del Trattato CE, comporterebbe il necessario esame da parte dell'Esecutivo comunitario e il conseguente obbligo – in capo allo Stato italiano – di non dare attuazione all'agevolazione, in attesa dell'autorizzazione prevista.

Si coglie occasione per ricordare che il Trattato che istituisce la Comunità europea, che prevede tra i suoi obiettivi il rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria, vieta, di conseguenza, gli aiuti di Stato alle imprese, in quanto distorsivi del principio della libera concorrenza, tranne in casi esplicitamente indicati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato, sono ritenuti "incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".

Secondo l'articolo 87, sono tuttavia ammesse alcune deroghe di pieno diritto (paragrafo 2) ovvero deroghe eventuali (paragrafo 3). Tra queste ultime, vi sono gli aiuti di Stato in ricerca e sviluppo in quanto destinati "a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo" (lettera b) e "ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche" (lettera c).

Le disposizioni che istituiscono regimi di aiuto devono essere comunicate in tempo utile alla Commissione, che ne valuta la compatibilità con il Trattato (art. 88, par. 3).

#### **64. Esenzione canone RAI per persone anziane a basso reddito** (art. 1, comma 132)

- Esenzione pagamento canone RAI per i soggetti di età pari e superiori a 75 anni di età;
- con un reddito mensile non superiore complessivamente a 516,46 euro per 13 mensilità;
- per un ammontare complessivo a carico dello Stato di 500.000,00

Sono esentati dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni, esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza, a decorrere dall'anno 2008, i soggetti di età pari a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per 13 mensilità, pari ad annui 6.713,98, senza conviventi.

Eventuali abusi al riguardo sono sanzionati amministrativamente, in aggiunta al canone dovuto ed agli

interessi di mora, d'importo compreso tra 500 e 2.000 euro per ciascuna annualità evasa.

Tale esenzione però ha un limite di onere a carico del bilancio dello Stato pari a 500.000,00 euro annui. Potrà avverarsi quindi che qualcuno a riguardo rimanga escluso qualora gli eventi diritto saranno in numero più consistente a quello previsto.

Spetterà allora al Ministro dell'economia e delle finanze a stabilire le modalità applicative.

#### **65. Imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili per uso abitativo** (art. 1, comma 160)

L'imposta sostitutiva per le operazioni finanziarie è quella che viene richiesta in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

- L'imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo è fissata nell'aliquota del 2%;
- tale imposta si applica anche:
  - per gli immobili utilizzati nel territorio in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi la propria residenza;
  - che nell'atto di acquisto dichiara di non possedere altri immobili nello stesso comune;
  - che dichiara di non essere titolare di altri immobili ad uso abitazione su tutto il territorio nazionale.

Con il **comma 160** predetto in titolo viene stabilito che l'aliquota del 2% per l'imposta sostitutiva va applicata anche ai finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze.

Tale imposta sostitutiva si applica anche ai finanziamenti per i quali, pur ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sussistenza delle stesse non risulti da dichiarazione della parte mutuataria, resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo.

Le condizioni sopra richiamate sono le seguenti:

- a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;

- b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

- c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni previste da specifiche disposizioni di legge.

Viene anche stabilito che l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a recuperare le maggiori imposte sull'atto di compravendita della casa di abitazione, acquistata con i benefici predetti - in caso di decadenza dai benefici stessi per dichiarazione mendace o trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto - dovrà provvedere, nel termine decadenziale di tre anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei benefici, a recuperare nei confronti del mutuatario la differenza tra l'imposta sostitutiva e quella normale, nonché a irrogare la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza medesima.

## 66. Responsabile anche chi compra casa dell'evasione fiscale di chi vende (art. 1, comma 164)

È responsabile anche l'acquirente di una casa:

- sia che il prezzo dichiarato all'atto di acquisto non risponda a quello passato;
- sia qualora il venditore evada l'IVA.

Una norma sulla quale anche i piccoli acquirenti di immobili devono far attenzione in quanto potrebbero essere coinvolti in sanzioni per evasione IVA da parte del venditore.

Il **comma 164** stabilisce che, nei casi di cessione di immobili, il cessionario – anche non imprenditore - sia responsabile in solido per il pagamento dell'IVA (e delle eventuali sanzioni) sulla differenza tra il corrispet-

tivo effettivo e quello indicato nell'atto di cessione, quando questo nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo.

Nel dettaglio, si dispone una modifica all'articolo 60-bis (Solidarietà nel pagamento dell'imposta) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, secondo cui con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di

analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3 dello stesso articolo e cioè:

- in caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta;
- l'obbligato solidale può tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta.

Il comma 164 predetto aggiunge quindi il comma 3-bis al predetto articolo 60.bis, in base al quale qualora

l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione.

Stabilisce inoltre che il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, di arti e professioni può regolarizzare la violazione, versando la maggiore imposta dovuta entro 60 giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all'Ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione.

## 67. Aggiornato l'importo massimo su cui applicare al detrazione fiscale del 19% (art. 1, comma 202 e 208)

Il limite massimo su cui applicare la detrazione del 19% dell'imposta lorda da euro 3.615,20 è stato elevato ad euro 4.000,00.

Con il **comma 202** dell'art. 1, l'importo di 3.615,20 del limite massimo su cui applicare la detrazione del 19% dell'imposta lorda di alcuni oneri sostenuti dal contribuente, che concorrono a formare il reddito complessivo, è stato aggiornato a 4.000 euro.

Gli oneri interessati al riguardo sono quelli indicati alla lettera b) del comma 1 dell'art. 15 del D.P.R. n. 917/1986 e cioè: gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso:

- per l'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo;
- in caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipenden-

ti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata;

- nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto;
- in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite predetto di 3.615 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti;
- la detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi;
- se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote.

Alla stessa normativa, entro il limite di 2.633 euro annui, oltre ai i canoni di locazione derivanti dai contratti di lo-

cazione stipulati o rinnovati, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede

l'università o in comuni limitrofi, anche i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, entri senza fine di lucro e cooperative.

## 68. Nuovi termini e modalità di presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte dei sostituti di imposta (art. 1, commi 217-220)

Con i commi in titolo vengono modificati il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, il novero dei soggetti obbligati a presentare la dichiarazione unica per via telematica e le modalità di presentazione del modello per la scelta della destinazione dell'otto per mille. Viene previsto, infine, che i contribuenti possano accedere per via telematica ai dati delle proprie dichiarazioni dei redditi.

In concreto:

- 1) viene posticipato dal 31 marzo al 31 luglio di ogni anno il termine entro il quale i sostituti di imposta devono presentare in via telematica all'Agenzia delle entrate la dichiarazione unica modello 770 – anche ai fini dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e dei premi dovuti all'I.N.A.I.L. – riferita al precedente anno solare.

Rimane invece fissato al 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione il termine entro il quale i sostituti di imposta che effettuano le ritenute sui redditi devono trasmettere per via telematica, direttamente o tramite intermediari, all'Agenzia delle entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nella certificazioni di sostituti d'imposta, nonché gli ulteriori dati necessari per l'attività di liquidazione e controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi;

- 2) viene stabilito che le persone fisiche, le società di persone e le società ed associazioni ad esse equiparate e cioè le società di armamento, le società di fatto e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, possano presentare la dichiarazione dei redditi esclusivamente in via telematica entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Sono espressamente esonerati dall'obbligo di cui sopra i contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730, perché privi di datore di lavoro o non sono titolari di pensione;

- 3) viene consentito alle persone fisiche, non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, di presen-

tare la dichiarazione dei redditi, oltre che per via telematica, anche mediante spedizione effettuata dall'estero tramite raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione;

- 4) viene previsto che i contribuenti che intendono fare la scelta dell'8 per mille possono effettuare tale scelta mediante presentazione, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, di uno dei seguenti documenti:
  - apposito modello, da approvare con provvedimento amministrativo e da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale;
  - la certificazione unica, anche ai fini contributivi, rilasciata dal sostituto d'imposta.

I suddetti documenti sono presentati tramite gli uffici della società Poste italiane Spa, tramite il servizio telematico o tramite un soggetto incaricato della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, (cioè gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; i soggetti iscritti, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze);

- 5) infine viene previsto che l'Agenzia delle entrate, entro il 1° ottobre di ogni anno, renda accessibili ai contribuenti, in via telematica, i dati delle loro dichiarazioni presentate entro il 31 luglio. Un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per il quale non sono fissati termini di emanazione, dovrà stabilire le modalità per rendere accessibili i dati delle dichiarazioni.

## 69. Credito d'imposta per le piccole e medie imprese commerciali e per i rivenditori di impianti ed attrezzature di sicurezza (art. 1, commi 228-237)

- È concesso un credito di imposta per interventi di prevenzione del rischio di atti illeciti (es. installazione di videosorveglianza) per le piccole e medie imprese commerciali rivendite di generi di monopolio;
- è determinato sull'80% del costo sostenuto fino ad un massimo di 3.000 euro, e di 1.000 per i titolari di rivendita di monopoli di Stato;

L'aumentare dell'imposta massima nel triennio non può essere superiore a

I commi in titolo disciplinano la concessione di un credito d'imposta per l'adozione di misure di prevenzione del rischio di atti illeciti, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza, per le piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e per quelle di somministrazione di alimenti e bevande, e per i titolari di rivendite di generi di monopolio.

Le condizioni alle quali viene concesso il credito sono le seguenti:

- innanzitutto, il credito di imposta è concesso per il triennio 2008-2010 ed è determinato sull'80% del costo sostenuto per l'adozione delle suddette misure di prevenzione, con un limite di 3.000 euro per ciascun beneficiario. Per i titolari delle vendite di genere di monopolio il limite è di 1.000 euro;
- il beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi;
- può essere fatto valere in compensazione ai fini fiscali e contributivi e non concorre alla formazione del reddito, né al valore della produzione netta ai fini IRAP, né dà diritto alla deduzione dei componenti negativi di reddito;
- per la fruizione del credito di imposta è da tener conto che – essendo il credito contenuto nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno, per le piccole e le medie imprese

commerciali, e di 5 milioni di euro annui per i soggetti rivenditori di genere di monopolio – il credito verrà assegnato secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze. La norma fissa pertanto un plafond massimo di costo ammissibile all'agevolazione, esaurito il quale non saranno più soddisfatte le richieste;

- si tratta pertanto di un credito d'imposta che non è erogato in forma automatica e che l'impresa non può direttamente utilizzare in sede di dichiarazione, in quanto è soggetto a preventiva autorizzazione (cosiddetto "monitoraggio"), sia relativa all'esito della richiesta, che nell'ammontare del credito concretamente fruibile, elementi che dipendono evidentemente dall'esistenza di una consistenza residua sul plafond al momento della richiesta;
- le modalità di attuazione di tale disciplina saranno stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 29.2.2008;
- l'agevolazione può essere fruita, nei limiti della normativa sugli aiuti di Stato de minimis che non può superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Si tratta della regola che, se rispettata, esenta dall'obbligo di comunicare i regimi di aiuto alla Commissione Europea, e quindi ne assicura l'ammissibilità.

## **70. Ridotte le zone interessate alle agevolazioni sulle accise sul gasolio** (art. 1, comma 240)

Per l'anno 2008 non è stata prorogata la riduzione del prezzo, pari a 0,1291 al litro – introdotta con l'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 488 – per il riscaldamento nelle parti del territorio comunale, individuate da apposita deliberazione del consiglio comunale, appartenenti a frazioni particolarmente non me-

tanizzate, di comuni ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. n. 412/1993.

Infatti il **comma 240** dell'art. 1 della legge finanziaria 2008 non riporta più la lettera f) del comma 394 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 che faceva riferimento alla disposizione sopraindicata dell'art. 13, comma 2, della legge n. 488/2001.

NB: Al momento in cui si va alle stampe sembra che il Parlamento stia reintroducendo questa agevolazione anche per le zone E sopraindicate con un emendamento al decreto milleproroghe.

## 71. La non iscrizione a ruolo di imposte di limitato importo (art. 1, comma 272)

Fra le imposte che non vanno iscritte a ruolo quando sono di importo inferiore a 100 euro, oltre a quelle già in vigore in base alla legislazione vigente, vanno aggiunte quelle relative a:

- le indennità percepite per la cessazione dei rapporti co.co.co.;
- le somme dovute per provvedimenti dell'autorità giudiziaria per la risoluzione di tali rapporti;
- le indennità di mobilità percepite in anticipo;
- il trattamento di integrazione salariale.

Alla norma di cui all'art. 37, comma 43, del decreto legge n. 223/2006 che ha previsto il non procedere all'iscrizione a ruolo né alle comunicazioni da inviare a seguito dell'attività di liquidazione di alcuni redditi soggetti a tassazione separata, né al rimborso, se l'imposta a debito o a credito è inferiore a 100 euro vengono, aggiunte alcune altre ipotesi.

Le ipotesi aggiunte, che hanno decorrenza di applicazione per le indennità corrisposte a partire dal 1 gennaio 2004, sono le seguenti:

- le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che sono soggette a tassazione separata nell'ipotesi in cui il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

- le indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e il trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1-bis del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente.

Si tratta quindi di imposta su indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria per la risoluzione di tali rapporti, nonché di talune indennità, quali:

- le indennità di mobilità percepite anticipatamente dai lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa;
- il trattamento di integrazione salariale.

Per tutte queste ipotesi l'applicazione della norma è prevista per le indennità corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2004.

## 72. Riconoscimento di ruralità ai fini fiscali di fabbricati destinati all'agriturismo (art. 1, comma 275)

Con il **comma 275** vengono modificate le condizioni per il riconoscimento ai fini fiscali della ruralità delle costruzioni strumentali allo svolgimento dell'attività agricola destinate all'agriturismo, specificando che sarà riconosciuto carattere di ruralità alle sole costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola destinate all'agriturismo, in conformità di quanto previsto dalla legge 10 febbraio 2006, n. 96.

Ai fini fiscali le strutture destinate all'agriturismo sono considerate rurali alla stregua di quanto avviene per le abitazioni rurali.

Tali strutture quindi non sono solo esentate dall'ICI ma anche dalle imposte statali.

L'articolo 3 della legge n. 96 del 2006 stabilisce, in particolare, che possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo. Inoltre prevede che le regioni disciplinino gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

Per quanto riguarda i locali utilizzati ad uso agriturismo la norma prevede che questi siano assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

In base alla modifica, quindi, sarà pertanto riconosciuto carattere di ruralità alle sole costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola destinate all'agriturismo, in conformità di quanto previsto dalla legge 10 febbraio 2006, n. 96, recante la disciplina dell'agriturismo.

Sulle condizioni per essere considerati strumentali allo svolgimento dell'attività agricola si è occupato l'art. 42.bis del decreto legge n. 159/2007, collegato alla legge finanziaria 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 222/2007.

### 73. Sterilizzazione maggior gettito IVA su prodotti petroliferi (art. 1, commi 290-294)

- In presenza di una crescita dei prezzi petroliferi superiore al 2% rispetto al valore del petrolio indicato nel PDEF, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti petroliferi usati come carburanti e come combustibili per riscaldamento usi civili saranno ridotte in misura pari al maggior gettito IVA dovuta alla crescita del prezzo;
- non si applica la riduzione se il valore medio del semestre registra una riduzione rispetto a quello indicato del PDEF;
- può variare la misura dell'accisa qualora il prezzo del petrolio dovesse registrare una riduzione rispetto a quello indicato nel PDEF.

Con i commi in titolo il Parlamento stabilisce un automatismo fiscale diretto a sterilizzare gli effetti del maggior gettito IVA derivante dall'aumento dei prezzi dei prodotti energetici usati come carburanti, oppure come combustibili per riscaldamento per usi civili, mediante la riduzione della misura dell'aliquota di accisa gravante sui medesimi prodotti energetici.

Attualmente le imposte che colpiscono benzina e gasolio per autotrazione sono:

- l'accisa, il cui ammontare è determinato in base alla quantità ed è indipendente dal costo. L'aliquota vigente per la benzina senza piombo è di 564 euro per mille litri, mentre per il gasolio per autotrazione è di 423 euro per mille litri;
- l'IVA, il cui ammontare è proporzionale al costo ed è determinato applicando l'aliquota ordinaria del 20% alla somma dell'accisa e del prezzo industriale.

Viene quindi disposto che, in presenza di una crescita dei prezzi petroliferi superiore al 2% rispetto al valore del petrolio indicato nel Documento di programmazione economico finanziaria, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento

per usi civili saranno ridotte al fine di compensare il maggiore gettito IVA dovuto all'incremento dei prezzi dei prodotti petroliferi.

La variazione quindi della misura di accisa va determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico che:

- può essere adottato, per ridurre le accise, se il prezzo dei prodotti petroliferi usati come carburanti aumenta in misura non inferiore al 2% rispetto al valore indicato nell'ultimo Documento di Programmazione economico-finanziaria;
- non può essere adottato, per ridurre le accise, se il valore medio del semestre precedente registra una riduzione rispetto a quello indicato nel DPEF;
- può essere adottato, per variare la misura delle accise, qualora il prezzo del petrolio registri una riduzione rispetto al valore indicato nel DPEF.

Il primo decreto di variazione, qualora ricorrano le condizioni, dovrà essere emanato entro il 28 febbraio 2008, con le garanzie che non devono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

#### **74. Riduzione delle Commissioni tributarie di secondo grado** (art. 1, comma 351, 352 e 353)

Le Sezioni della Commissione tributaria centrale sono ridotte a 21 e avranno sede nel capoluogo di ogni regione.

A decorrere dal 1 maggio 2008 le sezioni della Commissione tributaria centrale, al fine di diminuire le spese a carico del bilancio dello Stato e di giungere ad una rapida definizione delle controversie pendenti presso la suddetta Commissione, sono ridotte a 21.

Le predette sezioni sono incardinate presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e Bolzano.

A tali sezioni sono assegnati i presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i componenti delle commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi. Tali componenti sono assegnati su domanda da presentare al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria entro il 31 gennaio 2008; in difetto di domanda il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria provvede alla nomina d'ufficio entro il 31 marzo 2008.

La presidenza di sezione sarà assunta da un componente della Commissione tributaria centrale nel caso in cui lo stesso sia assegnato ad una delle sezioni aventi sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e

Bolzano.

Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle commissioni tributarie regionali e delle commissioni di secondo grado di Trento e Bolzano.

Conseguentemente vengono stabilite anche norme transitorie riguardanti i processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di insediamento delle sezioni, ad eccezione di quelli per i quali sia stato già depositato il dispositivo, e vengano attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata.

La determinazione del numero delle sezioni e degli organici di ciascuna commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007, effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 è rimessa ad uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008.

#### **75. Ufficialità dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali** (art. 1, comma 361)

Con il comma 361 dell'art. 1 viene disposto che per esigenze di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi docu-

menti nella Gazzetta Ufficiale, laddove questa sia prevista da altre disposizioni di legge. Al riguardo, si prevedono inoltre criteri di miglioramento per la strutturazione dei predetti siti per l'utilizzo dei documenti in essi pubblicati.

#### **76. Prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto** (commi 514-516, art. 2)

1. La riduzione del prelievo fiscale sul TFR e sulle indennità equipollenti nonché sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, a partire dal 1 aprile 2008, è stabilita nel limite massimo di spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per il 2008 e 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. I criteri per l'attuazione della riduzione del prelievo saranno dettati con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 28 febbraio 2008.

Il trattamento fiscale del T.F.R. disciplinato dagli

artt. 17, 19 e del TUIR, in via generale, dispone che il T.F.R., al pari delle altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, è soggetto a tassazione separata. Tale reddito, infatti, pur assumendo rilevanza fiscale in un solo momento, si forma in più periodi di imposta precedenti e pertanto la sua imputazione al reddito del periodo d'imposta in cui viene percepito avrebbe determinato un trattamento deteriore per il contribuente.

La disposizione non precisa i criteri cui dovrà attenersi l'intervento di riduzione della pressione fiscale, ma si limita a fissare un tetto in termini di

- oneri per la finanza pubblica conseguenti tale riduzione.
2. Sono state poi stabilite alcune disposizioni riguardanti situazioni particolari derivanti da quote TFR maturate entro il 31.12.2006 e conferite alle forme pensionistiche complementari. Per queste situazioni dovrà essere distinto, anche ai fini fiscali, il periodo precedente a tale data da quello successivo.
  3. Viene infine istituita una commissione di studio sulla tassazione delle indennità in precedenza richiamate, con compiti di proporre modifiche normative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, nonché al coordinamento con la disciplina della previdenza complementare e all'attenuazione del prelievo fiscale.

## 77. Detrazione d'imposta per le spese di frequenza agli asili nido (art. 1, comma 201)

Prorogata anche per l'anno 2008 la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta sul reddito una somma massima di € 120,08 (19% di 632 euro) per ogni figlio frequentante l'asilo nido sia pubblico che privato.  
Tale detrazione si applica sul reddito del 2007.

Con il comma 335 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) è stata estesa la detrazione del 19% su un importo non superiore a 632 euro per ogni figlio dall'IRPEF per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido.

Tale detrazione valeva solamente per l'anno 2006, sul periodo di imposta 2005.

Tale disposizione è stata successivamente prorogata anche per l'anno 2007, sul periodo di imposta 2006.

Ora con il comma 2001 la disposizione viene nuovamente prorogata per il 2008, sul reddito di imposta 2007.

La detrazione massima sarà quindi di 120,08 euro massimi per ogni figlio frequentante.

Per la documentazione delle spese le famiglie potranno avvalersi delle fatture emesse a fronte del pagamento delle rette sia da parte degli asili nido privati che da parte dei comuni per gli asili nido pubblici.

## 78. Norme per contrastare l'esclusione sociale negli spazi urbani (commi 561-563, art. 2)

- Per contrastare l'esclusione sociale negli spazi urbani potranno essere istituite le zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore ai 30.000 abitanti;
- le zone franche urbane hanno lo scopo di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale della popolazione in zone degradate di alcune agevolazioni fiscali e tributarie (esenzione imposte, esenzione IRAP, esenzione ICI) e alcune esenzioni contributive;

Le somme messe a disposizione sono di 50 milioni annui.

Con i commi in titolo vengono totalmente riformati i commi 340-341 e 342 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) riguardanti lo stesso argomento.

Mentre la legge finanziaria 2007 prevedeva un finanziamento particolare per contrastare i fenomeni di esclusione sociale nelle aree del mezzogiorno ed in particolare nella città di Napoli, la nuova normativa riguarda il contrastare simili fenomeni in tutta Italia.

Il **comma 561** dell'art. 2 della legge finanziaria 2008 prevede che al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati

da degrado urbano e sociale, devono essere istituite, con le modalità di cui al comma 342 della legge finanziaria 2007, zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per provvedere al finanziamento di programmi di intervento.

Il successivo **comma 562** prevede che le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività

economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di seguito indicate, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse sopraindicate del Fondo di cui al comma 340 della legge finanziaria 2007 a tal fine vincolate:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi l'esenzione è limitata per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. Detta esenzione spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2009 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;
- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
- c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI), a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui sopra spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

Inoltre sono stati aggiunti 3 altri commi con i quali viene stabilito che le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 1° gennaio 2008 possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341 della legge finanziaria 2007, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.

Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 marzo 2008, dovranno essere determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341 a 341-ter aggiunti con il comma 562 dell'art. 2 di questa legge finanziaria».

È stato riformulato anche il comma 342 della legge finanziaria 2007 nel senso che la proposta che va presentata al CIPE per gli adempimenti conseguenti dovrà essere presentata non solo dal Ministro dello sviluppo economico ma anche di concerto con quello della solidarietà sociale e non è più necessario sentire le regioni.

Il CIPE nel definire i criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado, dovrà tener conto della predetta proposta Ministeriale.

Lo stesso CIPE dovrà provvedere successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento. L'efficacia delle nuove disposizioni è subordinata però, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

## **G - Provvidenze sociali - Famiglia - Casa**

### **79. Nuove disposizioni sull'assegno per il nucleo familiare con persone inabili o per nuclei orfanili (art. 1, comma 200)**

- I livelli di reddito e gli importi degli assegni che attualmente sono stabiliti per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, a partire dal 1 gennaio 2008, saranno applicati anche per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili;
- entro il 29 febbraio 2008 il Ministro della famiglia di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale, della solidarietà sociale e dell'economia e delle finanze dovrà determinare la misura in base alla disponibilità complessiva di 30

Nei limiti di una maggiore spesa di 30 milioni di euro annui, i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili saranno determinati con analoghi criteri a quelli fissati con la finanziaria 2007 per l'assegno per il nucleo familiare in genere.

Tale corresponsione avrà decorrenza dal 1 gennaio 2008 e sarà determinata con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia, e di quello del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri della solidarietà sociale e dell'economia e delle finanze entro il 29 febbraio 2008.

I limiti di reddito e gli importi dell'assegno familiare ai sensi della legge finanziaria 2007, sono i seguenti (art. 1, comma 11, legge n. 296/2006):

- a) i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili nonché ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, sono rideterminati a decorrere dal 1 gennaio 2007 secondo la Tabella 1 allegata alla presente legge finanziaria stessa. Sulla base di detti importi annuali, sono state elaborate a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Nella tabella sopraindicata è determinato l'importo base del reddito in euro 12.500 dell'assegno in euro 1.650, per un componente a carico.

L'importo annuale dell'assegno fino a detto reddito è di:

- 1.650 euro = per un componente, oltre i genitori o il genitore, a carico;
- 3.100 euro = per 2 componenti, oltre i genitori o il genitore, a carico;
- 4.500 euro = per 3 componenti, oltre i genitori o il genitore a carico;
- 6.000 euro = per 4 componenti, oltre i genitori o il genitore a carico;
- 7.500 euro = per 5 componenti, oltre i genitori o il genitore a carico.

Detti importi decrescono in misura percentuale diversa per scaglioni di reddito fino ad azzerarsi.

È anche indicato l'ammontare dell'assegno aggiuntivo per i nuclei con un solo genitore, oltre ad altri compo-

nenti in aggiunta al genitore. Anche questo caso l'ammontare dell'assegno è in rapporto crescente in base al numero dei componenti e decrescente in rapporto al reddito superiore ad euro 14.500 annui.

- b) a decorrere dal 1 gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli sono stati rivalutati del 15%;
- c) i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con figli di cui alle lettere a) e b) nonché quelli per i nuclei senza figli possono essere ulteriormente rimodulati secondo criteri analoghi a quelli indicati alla lettera a), con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- d) nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell'assegno rilevano al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti;
- e) a partire dal 1 gennaio 2008 cessano gli assegni familiari per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, cessano di essere corrisposti gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione, e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni sopraindicate, dall'assegno per il nucleo familiare.

L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata all'art. 2, comma 2, del Decreto legge n. 69/1988, il cui importo è stato ora determinato con il Decreto Ministeriale del 19.3.1997.

Anche i livelli di reddito e le loro maggiorazioni sono rivalutati annualmente, a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT secondo il disposto dell'art. 2, comma 12, del presente provvedimento.

## 80. Istituzione di un Fondo per le vittime dell'amianto (art. 1, commi 241-246)

- Un fondo istituito presso l'INPS per le vittime dell'amianto;
- usufruiranno le vittime di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto. In caso di premorte del fondo usufruiranno gli eredi;
- il beneficio consisterà in una prestazione in aggiunta alla rendita fissata dall'INAIL;
- il finanziamento sarà a carico per il 75% allo Stato e per il 25% alle imprese.

Con i commi in titolo viene istituito e regolamentato presso l'INPS, con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, con le seguenti precisazioni:

- in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra «fiberfrax», e in caso di premorte in favore degli eredi;
- le prestazioni predette non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento;
- viene erogata, nel rispetto della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL;
- il finanziamento è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22

milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese sarà provveduto con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto;

- per la gestione del fondo in titolo è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30.3.2008;
- l'organizzazione e il finanziamento, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30.3.2008.

## 81. Modificazione sulla normativa sull'ISEE (art. 1, comma 344)

Una prima precisazione riguarda la possibilità per le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti di utilizzare l'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) risultante al sistema informatico dell'indicatore della situazione economica equivalente gestito dall'INPS.

- La dichiarazione ISEE può essere rilasciata tramite l'INPS o direttamente dall'Agenzia delle entrate;
- qualora venga fatto ricorso al sistema informativo dell'INPS, l'ente erogatore del servizio invia a detto istituto la domanda. L'INPS assume le dovute informazioni presso l'Agenzia delle entrate e poi rilascia l'attestazione ISEE;
- qualora si intenda ricorrere direttamente all'Agenzia delle entrate è questa che rilascia l'attestazione ISEE.

Rispetto alla normativa al riguardo vigente e contenuta nel D.Lgs. n. 109/1998, il comma 344 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008, porta modifiche all'art. 4 riguardante la "dichiarazione sostitutiva unica".

In sostanza la nuova normativa, comprendente anche la parte riconfermata, prevede che chi intende avere prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque colle-

gati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche deve presentare all'ente erogatore delle prestazioni (ai comuni, ai centri di assistenza fiscale previsti dal D.Lgs. n. 241/1997, all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. territorialmente competente) una dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della sua situazione economica equivalente.

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) può risultare dal Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente gestito dall'INPS o, in alternativa dall'Agenzia delle entrate.

- Qualora venga fatto ricorso al Sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS, l'ente erogatore del servizio o della prestazione, deve trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate le relative informazioni.

In base alle informazioni fornite l'Agenzia delle entrate determina l'indicatore della situazione equivalente in relazione agli elementi in possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.

Gli esiti delle verifiche effettuate sono comunicati, mediante procedura informatica, ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva, nonché, in ogni caso, all'INPS.

Sulla base della comunicazione dell'Agenzia delle entrate, i comuni, i centri di assistenza fiscale, l'INPS e le amministrazioni pubbliche ai quali è stata presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano una attestazione, riportante l'indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo.

- Qualora invece venga fatto ricorso direttamente all'Agenzia delle entrate mediante invio diretto della dichiarazione sostitutiva unica, l'attestazione predetta è rilasciata direttamente dall'Agenzia delle entrate.
- Nell'uno e nell'altro caso l'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità riscontrate sulla dichiarazione sostitutiva in sede di verifica da parte dell'agenzia delle entrate.

La dichiarazione, unita all'attestazione rilasciata, che ha validità annuale, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate in argomento.

Le componenti autocertificate della dichiarazione e le modalità attuative delle disposizioni sopraindicate, nonché le specifiche attività di sperimentazione da condurre in sede di prima applicazione saranno adottate entro il 29 aprile 2008 con D.P.R. su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche per la famiglia, e della salute.

## 82. Benefici in favore dei sindaci vittime della criminalità nell'espletamento delle proprie funzioni (comma 105, art. 2)

Il **comma 105 dell'articolo 2**, estende alle vittime della criminalità organizzata ed ai familiari superstiti, alle vittime del dovere ed ai familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'espletamento dei propri compiti istituzionali ed ai familiari superstiti, le elargizioni che la legislazione vigente prevede a favore delle vittime del terrorismo.

- *Estesi alcuni benefici vigenti per le vittime delle stragi del terrorismo anche ai seguenti soggetti:*
  - alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro superstiti;
  - alle vittime del dovere ed ai loro superstiti;
  - ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni ed ai loro superstiti;
- tali benefici consistono:
  - un assegno vitalizio mensile di € 1.033 al soggetto che ha subito una invalidità permanente non inferiore al 25%;
  - un assegno pari di due annualità di pensione di reversibilità ai superstiti.

Si tratta, in particolare, dei seguenti benefici:

- la concessione a decorrere dal 1° gennaio 2008 a favore di chi abbia subito un'invalidità

permanente non inferiore al 25% a causa di un atto di terrorismo e dei superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, di uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di importo pari a 1.033 euro mensili, soggetto a perequazione automatica;

- l'attribuzione, nel caso di morte dei soggetti che beneficiano dello speciale assegno vitalizio, di due annualità della pensione di reversibilità (comprendente della tredicesima mensilità) ai superstiti che hanno diritto a tale trattamento pensionistico di reversibilità; il beneficio in questione è limitato al coniuge, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle se conviventi e a carico; anche in questo caso l'attribuzione avviene a decorrere dal 1 gennaio 2008.

I soggetti equiparati alla vittime del terrorismo ai fini della concessione dei ricordati benefici, la norma in argomento – oltre a far riferimento ai sindaci (categoria fino ad ora non considerata dalla legislazione in favore delle vittime del dovere) – richiama categorie già identificate dalla normativa vigente in materia di benefici. Si tratta, in particolare:

- delle vittime della criminalità organizzata e dei loro familiari;
- delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti.

Con riferimento alla disposizione sopraindicata, va segnalato che il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159,

### **83. Nuove disposizioni concernenti le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (comma 106, art. 2)**

Con il **comma 106** in titolo viene novellata la disciplina dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice prevista dalla legge 3 agosto 2004, n. 206 che ha dettato norme in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e di stragi, compiute sul territorio nazionale o all'estero, e dei loro familiari superstiti.

- La pensione diretta spettante alle vittime che hanno subito una invalidità permanente pari o superiore all'80% della capacità lavorativa è pari all'ultima retribuzione percepita;
  - assegno vitalizio non reversibile anche ai figli maggiorenni, anche non conviventi con la vittima alla data dall'evento terrorismo.
- Di questo beneficiano anche i figli superstiti del sindaco vittima di atti criminali subito nell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

Nello specifico:

- viene stabilito che la misura della pensione diretta spettante alle vittime che abbiano subito una invalidità permanente pari o superiore al-

come convertito in legge, ha già provveduto alla estensione alle vittime del dovere ed ai familiari superstiti, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai familiari superstiti, le elargizioni previste dalla legge n. 206/2004 in favore delle vittime del terrorismo.

L'art. 34 di detto decreto legge ha, infatti, esteso i seguenti benefici, previsti dall'art. 5, commi 1 e 2, della legge n. 206/2004:

- l'elargizione a favore di chi abbia subito un'invalidità permanente a causa di un atto di terrorismo, prevista dall'art. 1, comma 1, della legge 302/1990, e incrementata dall'art. 5, comma 1, della legge 206/2004; tale elargizione è pari nella misura massima a 200.000 euro ed è proporzionata alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale;
- l'elargizione a favore dei componenti della famiglia di colui che, in conseguenza dell'atto di terrorismo, abbia perso la vita, prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 302/1990 (e la riliquidazione in tal senso, disposta dall'art. 12, comma 3, della stessa legge, degli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione dalla legge n. 466/1980), che l'art. 5, comma 5, della legge n. 206/2004 ha incrementato a 200.000 euro.

La disposizione prevede che ai beneficiari vadano compensate le somme già percepite.

l'80 per cento della capacità lavorativa sia pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e non semplicemente calcolata sulla base di tale parametro retributivo, co-

me finora previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 206/2004;

- modificando il comma 3 dell'art. 5 della legge n. 206/2004, viene previsto che l'assegno vitalizio reversibile di 500.000 lire, soggetto a perequazione automatica, attribuito dall'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e ai loro superstiti, spetti anche ai figli maggiorenni superstiti, anche se non conviventi. Detto beneficio non produce effetti solo a partire dalla data di entrata in vigore della legge, ma decorre dal 26 agosto 2004;
- viene previsto che l'erogazione dei medicinali di classe C agli invalidi vittime di atti di terrorismo e a loro familiari, anche superstiti, (coniuge, figli, e – in mancanza – genitori) sia posta a totale carico del Servizio sanitario nazionale, purché il medico di base accerti che essi siano effettivamente utili al paziente;

- vengono inserite anche norme volte ad estendere i benefici previsti dalla legge 206/2004 anche agli eventi terroristici accaduti all'estero a partire dal 1961, purché le vittime fossero cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento.

Attualmente la decorrenza dei benefici è la seguente:

- dal 1 gennaio 1961 per fatti accaduti in Italia;
- dal 1 gennaio 2003 per attentati avvenuti all'estero.

Ora, con la nuova norma introdotta viene superata questa dicotomia stabilendo che la decorrenza del 1 gennaio 1961 è prevista anche per gli eventi accaduti all'estero a cittadini italiani residenti in Italia.

Rimane in vigore ancora il termine del 1 gennaio 2003 per i cittadini italiani non residenti in Italia al momento dell'evento resta fermo, ai fini della titolarità del diritto all'erogazione dei benefici.

#### 84. Disposizioni a favore dei soggetti danneggiati in ambito sanitario (commi 361-365, art. 2)

- Stanziati 180 milioni di euro a decorrere dal 2008 per indennizzo ai soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti ed a soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie;
- la copertura finanziaria verrà effettuata con modifiche dei prezzi di vendita dei tabacchi.

Riprendendo quanto previsto all'art. 33 del decreto legge n. 159/2007, collegato a questa legge finanziaria, con il quale veniva autorizzata una spesa di 150 milioni di euro per il 2007 per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, con i commi in titolo:

- viene autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui, a decorrere dal 2008, per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione da sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno intrapreso azioni risarcitorie tuttora pendenti;
- viene demandata, ad un decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei cri-

teriali e dei prezzi di vendita dei tabacchi. In ogni caso, nell'ambito delle citate autorizzazioni, devono essere fissati criteri coerenti con quelli già determinati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute del 13 marzo 2002, assicurando priorità, a parità di infermità, ai soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

- viene esteso il beneficio dell'indennizzo già spettante alle persone che abbiano riportato una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica a causa di vaccinazioni obbligatorie, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, della focomelia e della macromelia;
- al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri conseguenti alle disposizioni in argomento sarà provveduto con modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente inter-

venute, mediante le occorrenti variazioni dell'ali-

quota di base della tassazione dei tabacchi lavorati.

### 85. Abolizione della quota di partecipazione sulle visite sanitarie (commi 376-377, art. 2)

Per l'anno 2008 è abolita la quota di partecipazione di 10 euro sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati.

Per questo mancato introito per il Servizio sanitario nazionale con il comma 377 della finanziaria è stata

stanziata una somma di 834 milioni di euro.

Detta somma sarà ripartita tra le regioni con i medesimi criteri che saranno adottati per i trasferimenti previsti per il 2008.

### 86. Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento (art. 2, commi 452-456)

- Anche per adozione o affidamento di minori sono concessi congedi di maternità e parentali per bambini di età non superiore a 6 anni;
- nel caso di adozione internazionale parte del congedo può essere usufruito anche all'estero ed anche prima del provvedimento di adozione;
- per l'affidamento di minori il congedo è di tre mesi da usufruire entro i 5 mesi dall'affidamento;
- i congedi possono essere fruiti sia dalla lavoratrice che dal lavoratore.

Le nuove disposizioni per il congedo di maternità e parentali nei casi di adozione o affidamento sono le sottoindicate, modificando le normativa finora prevista che prevedeva il congedo di maternità solo in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità:

- il congedo di maternità per un bambino di età non superiore a sei anni può essere fruito per un periodo massimo di cinque mesi, anche dalle lavoratrici che abbiano adottato un minore;
- in caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito nei cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia;
- qualora la lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero di cui sopra, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità,

può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità;

- nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi;
- il congedo di cui ai due primi allinea, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. Il congedo di cui al terzo allinea, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore;
- il congedo parentale di cui alle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento, e può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore (finora erano 6 anni), entro otto anni dall'ingresso (finora erano 3 anni) del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
- l'indennità per il congedo parentale è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia».

### 87. Disposizioni in materia di asili nido (commi da 457 a 460, art. 2)

- Incrementata di 70 milioni di euro la disponibilità finanziaria per gli asili nido portandola complessivamente a 170 milioni di euro per l'anno 2008;
- l'assegnazione della disponibilità finanziaria avverrà secondo il piano concordato fra il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con quelli della pubblica istruzione, della solidarietà e delle pari opportunità, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali.

Con i commi in titolo vengono disposte le seguenti scelte:

- vengono ridefinite le autorizzazioni di spesa per lo sviluppo del sistema territoriale degli asili nido di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007). In particolare, la norma, lasciando inalterata l'autorizzazione di spesa relativa al 2007 e al 2009 (pari a 100 milioni di euro annui), incrementa di 70 milioni di euro lo stanziamento per il 2008 finora fissato in 100 milioni di euro.

Con i commi 1259 e 1260 dell'articolo 1 della citata legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), era stato avviato lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.

In particolare, il comma 1259 prevedeva che, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali, il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità, promuove una intesa in sede di Conferenza unificata, avente ad oggetto la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei criteri sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati.

Tale piano straordinario è finalizzato al conseguimento, entro il 2010, dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33% fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e alla riduzione degli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese.

Per le finalità del piano è stata autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.;

- viene istituito un fondo, pari a 3 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010, per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima

infanzia destinati alla popolazione minorile, di età compresa tra 0 e 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della difesa.

La programmazione e la progettazione relative ai predetti servizi socio-educativi sono svolte, nel rispetto della normativa vigente nelle regioni ove sono ubicate le sedi di tali servizi, in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

I servizi socio-educativi istituiti presso i predetti enti e reparti del Ministero della difesa sono accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dello stesso Ministero e concorrono ad integrare

l'offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui al citato articolo 1, comma 1259, della legge n. 296/2006.

Con riferimento al riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni, va ricordato che la giurisprudenza costituzionale ha delineato i limiti dell'intervento legislativo statale in materia di asili nido. In particolare, con la sentenza n. 320/2004, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle norme sul Fondo di rotazione per il finanziamento dei servizi di asili nido o micro nidi di cui all'articolo 91 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003).

La Consulta, nel richiamare i principi già affermati con la sentenza n. 370/2003 in merito all'inclusione di tali interventi nell'ambito della potestà legislativa concorrente, ha ribadito che il sistema di ripartizione delle materie fra Stato e regioni delineato dall'articolo 117 della Costituzione «vieta comunque che in una materia di competenza legislativa regionale, in linea generale, si prevedano interventi finanziari statali seppur destinati a soggetti privati, poiché ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze».

## **88. Per il ritorno in famiglia di persone totalmente o parzialmente non autosufficienti (comma 462, art. 2)**

Fra le politiche per la famiglia con il comma 1251 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 è stato istituito il Fondo della legge finanziaria 2008 al fine di finanziare alcuni interventi.

Ora con il **comma 462** dell'art. 2 ne vengono aggiunti altri due interventi e specificatamente:

a) favorire la permanenza od il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie, mediante una intesa in sede di Conferenza unificata, avente ad

oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;

b) finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile».

## **89. Fondo nazionale per le politiche sociali** (commi 471-473, art. 2)

Per "migliorare la qualità della spesa pubblica, rendendo possibile una più tempestiva e puntuale programmazione degli interventi e della spesa", è stabilito che venga concessa – nel limite massimo del 50% della dotazione per il relativo anno e al netto della quota destinata al finanziamento dei diritti soggettivi – al Ministero della solidarietà sociale, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, un'anticipazione finanziaria a valere sulle somme del Fondo nazionale per le politiche sociali, in attesa del riparto del

medesimo.

L'anticipazione è ripartita, tra ciascuna delle suddette amministrazioni, sulla base delle quote assegnate alle stesse, in sede di riparto del Fondo dell'anno precedente ed è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali.

## **90. Fondo per la mobilità dei disabili** (comma 474, art. 2)

Viene istituito presso il Ministero dei trasporti il «Fondo per la mobilità dei disabili», con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

La finalità del fondo è il finanziamento di interventi specifici destinati alla realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto in Italia e all'estero dei disabili assistiti dalle associazioni di volontariato operanti sul territorio italiano.

L'afflusso al fondo avviene dalle somme derivanti

- da atti di donazione e di liberalità;
- da contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati.

Infine, viene demandata ad un decreto del Ministro dei trasporti di stabilire le modalità per il funzionamento del fondo. Per l'adozione del decreto è previsto il concerto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della salute, nonché la consultazione delle associazioni di volontariato operanti sul territorio.

## **91. Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa** (commi 475-480, art. 2)

- Stanziati 10 milioni di euro annui per gli anni 2008 e 2009 per sostenere le spese delle procedure bancarie e degli onorari notarili per la sospensione del pagamento dei mutui contratti per l'acquisto della casa di abitazione;
- la sospensione del pagamento dei mutui deve essere documentata dalle motivazioni per le quali viene richiesta e non lo potrà essere più di due volte

Viene istituito un Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, prevedendo che per i contratti di mutuo per l'acquisto di immobili da adibire a prima casa di abitazione il mutuatario possa chiedere

in determinate fattispecie la sospensione del pagamento delle rate. Il Fondo, nel caso di mutui bancari, provvede al pagamento dei costi delle procedure ban-

carie e degli onorari notarili necessari per il perfezionamento degli atti di sospensione dei pagamenti.

Il fondo è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

È previsto che, con riferimento ai contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate:

- a) per non più di due volte;
- b) e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto.

La durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione.

Il pagamento delle rate deve riprendere al termine della sospensione, secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto.

È ammesso un diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.

La sospensione non può essere richiesta dopo che sia iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.

I requisiti per conseguire il beneficio della sospensione dei pagamenti, il mutuatario deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo, per le quali chiede la sospensione, e di relativi oneri. La dimostrazione di questo deve avvenire nelle forme stabilite dal regolamento di attuazione.

Viene previsto che con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo.

È previsto il caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari. In tali casi il Fondo, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà di sospensione dei pagamenti, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, è tenuto a provvedere al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

## **92. Bonus per la formazione professionale** (comma 509, art. 2)

Nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2008, è riconosciuto un bonus ai soggetti in cerca di prima occupazione da spendere per la propria formazione professionale in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale o da spendere per la stessa finalità presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a tempo indeterminato.

L'attuazione di quanto sopra sarà stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato, città e autonomie locali.

## **93. Residenze di interesse generale destinate alla locazione** (commi 285-288, art. 2)

1. Al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile, vengono definite le "residenze di interesse generale destinate alla locazione".

- Una disponibilità di 100 milioni di euro per l'anno 2007, e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per "residenze di interesse generale destinate alla locazione" ad uso abitativo con un vincolo di locazione per un periodo non inferiore a 25 anni;
- tale intervento costituisce «servizio economico generale» previsto dal trattato istitutivo della Comunità europea;
- i comuni a tali residenze possono applicare aliquote ICI ridotte anche in misura inferiore al 4 per mille.

Fanno parte di tale tipologia di residenze i fabbricati situati nei comuni ad alta tensione abitativa

composti da case di abitazione non di lusso e con

un vincolo di locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore a 25 anni.

Il concetto di canone sostenibile è nato negli ultimi anni al fine di offrire soluzioni differenziate per le diverse tipologie di domanda di locazioni, tenendo conto del fatto che poiché la domanda di alloggi in affitto è elevata e proviene da famiglie con caratteristiche diverse, il problema dell'accesso alla locazione delle famiglie deve necessariamente essere visto in relazione al reddito disponibile. Secondo valutazioni economico-sociali elaborate dall'ANCE l'affitto, per essere "sostenibile", dovrebbe collocarsi intorno al 20% del reddito familiare.

Viene quindi disposto che tali abitazioni costituiscono "servizio economico di interesse generale" ai fini dell'applicazione dell'art. 86, paragrafo 2, del trattato istitutivo delle Comunità europee e sono da ricomprendere nella definizione di alloggio sociale di cui all'art. 5 della legge n. 9 del 2007.

L'art. 86, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea dispone che le "imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme di detto trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità".

2. Il recente decreto legge n. 159/2007, collegato a questa legge finanziaria, con l'art. 41, ai fini dell'incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione – e soprattutto di quello a canone sostenibile nei comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e ad alta tensione abitativa – ha previsto la costituzione di una apposita società di scopo, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale società dovrà promuovere la formazione di nuovi strumenti finanziari immobiliari finalizzati all'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione o la realizzazione di immobili ad uso abitativo, anche con l'utilizzo, d'intesa con le regioni e gli enti locali, di beni di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici. Per la costituzione di tale società viene, pertanto, autorizzata, per l'anno 2007, la spesa massima di 100 milioni di euro.
3. Per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010, il fondo viene dotato di 10 milioni di euro.

**4. Infine con riferimento alla legge n. 431/1998 viene previsto che i comuni possono deliberare fino alla esenzione dell'aliquota ICI per gli immobili ceduti in locazione a canone concordato.**

Detta legge n. 431/1998 reca la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo. Essa regola, tra l'altro, all'articolo 2, le modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione, prevedendo, in particolare, al comma 3, che le parti possano stipulare contratti di locazione, c.d. a canone concordato, definendo il valore del canone, la durata del contratto, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Tali accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata.

Il successivo comma 4 dell'articolo 2, prevede che per favorire la realizzazione degli accordi fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, i comuni possano deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito dal 4 per mille, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte.

Il comma 288 di questa legge finanziaria interpreta la norma vigente specificando che la riduzione delle aliquote ICI, che può essere deliberata, come sopra evidenziato, dai Comuni per favorire la realizzazione degli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, possa arrivare fino all'esenzione dall'imposta stessa.

Lo stesso comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 431/1998 prevede altresì che nei comuni considerati ad alta tensione abitativa, per la stessa finalità i comuni possano altresì derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

**94. Contratti di quartiere (comma 444, art. 2)**

Con il comma in titolo viene disposto il rifinanziamento dei "contratti di quartiere".

L'articolo 21.bis, comma 1, del decreto legge n. 159/2007, collegato alla legge finanziaria 2008, dispone che, alla scadenza del termine del 31 dicembre 2007 per la realizzazione di alcuni programmi straordinari di edilizia residenziale a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, le risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi rivolti alla stessa platea di beneficiari e non impegnate, siano destinate al fi-

nanziamento delle proposte già ritenute idonee e non ammesse al precedente finanziamento tra quelle presentate ai sensi dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti concernenti il programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II".

Ora la modifica apportata dal comma 444, in titolo, sostituisce le parole "non impegnate" con "non assegnate a seguito di mancata ratifica degli accordi di programma". Si tratta in sostanza di disponibilità residue del bilancio 2007.

## 95. Otto per mille e cinque per mille (commi 3-11, art. 3)

- Aumentato di 60 milioni di euro per il 2008 il finanziamento del fondo dell'8 per mille dell'IRPEF destinato allo Stato, che va ridistribuito a pubbliche amministrazioni, a persone giuridiche e ad enti pubblici e privati;
- rifinanziata, per il 2008, di 150 milioni di euro la dotazione finanziaria in materia del 5 per mille dell'IRPEF, portandola a complessivi 400 milioni di euro, che andranno ridistribuiti in base alle destinazioni fatte dai contribuenti:
  - ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
  - ad enti di ricerca scientifica e dall'Università;
  - ad enti di ricerca sanitaria;
- il limite massimo per il 2009 è fissato in 380 milioni di euro.

Con i predetti commi vengono prodotte norme relative alla destinazione della quota dell'otto per mille (*comma 3*) e del cinque per mille (*commi 4-8*) dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); i commi da 9 a 11, prevedono lo stanziamento di 500.000 euro per l'erogazione dei contributi del cinque per mille per gli anni finanziari 2006 e 2007

In particolare viene disposto quanto segue:

### 1. Quota 8 per mille destinata allo Stato

Viene disposto che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 e successive modificazioni, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), venga incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2008.

La relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria sottolinea come tale rifinanziamento sia finalizzato a recuperare talune criticità gestionali, emerse nel corso dei recenti esercizi, tenuto conto della prevedibile insufficienza dei fondi, ripetutamente manifestatasi negli ultimi anni, rispetto alle complessive richieste di finanziamento di amministrazioni ed enti interessati.

La legge 20 maggio 1985, n. 222 ha stabilito che, a decorrere dal 1990, una quota pari all'otto per

mille del gettito IRPEF venga destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica (articolo 47, secondo comma).

La scelta relativa all'effettiva destinazione viene effettuata dai contribuenti all'atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; in caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione viene stabilita in proporzione alle scelte espresse.

Successive disposizioni legislative hanno previsto che la scelta sulla destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF possa essere effettuata anche a favore di altre confessioni religiose.

Ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 222/1985, la quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta allo Stato deve essere destinata ad interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali.

I criteri e le procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale sono disciplinati dal D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal D.P.R. 23 settembre 2002, n. 250.

I soggetti che possono accedere alla ripartizione sono:

- pubbliche amministrazioni;
- persone giuridiche;
- enti pubblici e privati.

Sono escluse le persone fisiche e, in ogni caso, i soggetti che operano per fine di lucro.

Per ciò che concerne la procedura per l'utilizzo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale:

- entro il 31 luglio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri elabora lo schema del piano di ripartizione delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille di gestione statale. Il piano viene predisposto sulla base delle richieste pervenute alla stessa Presidenza del Consiglio entro il 15 marzo antecedente. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esamina le domande verificando la sussistenza dei requisiti e considerando le valutazioni delle amministrazioni interessate entro il 30 giugno;
- esaurita l'istruttoria, entro il 30 settembre di ogni anno lo schema di decreto di ripartizione, con la relativa documentazione, viene trasmesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere. Acquisito il parere, o comunque decorso il termine a tal fine previsto, il decreto di ripartizione deve essere adottato entro il 30 novembre di ogni anno.

## 2. Quota del 5 per mille

- Il comma 4 dispone, il rifinanziamento, per un ammontare pari, nel 2008, a 150 milioni di euro, della dotazione finanziaria della misura in materia di 5 per mille IRPEF.

Nel dettaglio, la norma, tramite una novella al comma 1237 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, prevede l'innalzamento a 400 milioni di euro, rispetto ai 250 milioni già previsti, del limite massimo di spesa derivante dall'applicazione della misura del 5 per mille IRPEF riferita all'anno finanziario 2007 di cui all'art. 1, comma 1234, della medesima legge finanziaria.

- I commi 5-8, ripropongono, per l'esercizio finanziario 2008, la misura relativa alla destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito, innovandone parzialmente la relativa disciplina rispetto a quanto già disposto per l'esercizio 2007 dai citati commi 1234-1237 della legge dalla legge finanziaria 2007.

In particolare, il comma 5 dispone che per l'anno finanziario 2008 una quota pari al 5 per

mille dell'IRE – diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti spettanti - sia destinata, sulla base delle scelte dei contribuenti, a:

- sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionale e provinciale, delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
- finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
- finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.
- Il comma 6, anche in tal caso innovando la disciplina prevista per l'esercizio finanziario 2007, dispone uno specifico obbligo di rendicontazione in capo ai soggetti beneficiari del riparto, i quali sono chiamati a redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, apposito e separato rendiconto da cui risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
- Il comma 7 demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, l'individuazione delle modalità di richiesta, delle liste dei soggetti beneficiari, delle modalità di riparto, nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate.
- Il comma 8, dispone un limite massimo di 380 milioni di euro (il limite era inizialmente fissato in 100 milioni di euro) per l'anno 2009 ai fini dell'applicazione della misura del 5 per mille disciplinata ai sensi dei commi da 5 a 7 sopra illustrati.

Il limite di spesa è riferito all'anno 2009, in quanto tiene conto, verosimilmente, dei tempi tecnici necessari per l'erogazione delle somme.

Va ricordato, infine, che con la sentenza n. 202 del 2007, la Corte costituzionale ha valutato legittimo l'intervento finanziario dello Stato nella gestione del Fondo costituito dai proventi del 5 per mille, a fronte delle rivendicazioni di competenza regionale, non trattandosi di un vero e proprio "Fondo", ma di risorse a favore di determinati beneficiari, rispetto alle quali lo Stato

agisce come mandatario della volontà del contribuente, che fa, a sua volta, venir meno la natura tributaria erariale della somma.

- Al fine di permettere una gestione efficace e tempestiva, da parte del Ministero della solidarietà sociale, del processo di erogazione dei contributi del cinque per mille relativi agli anni finanziari 2006 e 2007, il comma 9 prevede lo stanziamento di 500 mila euro, utilizzando la quota - pari allo 0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti - che la legge finanziaria per il 2007 (art 1, comma. 1235, l. n. 296/2006) destina all'Agenzia per le

organizzazioni non lucrative di utilità sociale e alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti potenziali beneficiari del 5 per mille.

Conseguentemente, il comma 10 apporta le necessarie modifiche di coordinamento al comma 1235 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007.

Viene in fine autorizzato il Ministero della solidarietà sociale, per lo svolgimento dell'attività di erogazione dei contributi, a stipulare apposite convenzioni con un intermediario finanziario.

## H - V a r i e

### a) Catasto

#### **96. Disposizioni in materia di Catasto** (art. 1, commi 276-281)

- Ogni mutamento dell'intestazione o di costituzione o trasferimento di diritti reali su terreni ed immobili vanno comunicati al catasto per vedersi assegnata la relativa voltura catastale. Analogamente in caso di successione;
- la nuova voltura catastale deve essere richiesta dall'interessato entro 30 giorni dall'avvenuta registrazione. La richiesta può essere fatta anche per iscritto. In caso di inadempienza provvede direttamente l'Agenzia del territorio con aggiunta di sanzioni nei confronti degli inadempienti;
- l'azione di regolarizzazione dell'assegnazione della rendita catastale può avvenire anche su iniziativa del comune. Anche in questo caso si applicano le sanzioni per il mancato adempimento.

Con i commi in titolo viene disposto che:

1. sono soggetti all'obbligo della voltura catastale gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportino un qualsiasi mutamento nell'intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche, anche se non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali.

L'obbligo della voltura catastale è quello previsto dall'articolo 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650.

Il richiamato articolo 3 stabilisce che ogni qualvolta vengono posti in essere atti civili o giudiziali od

amministrativi che diano origine al trasferimento di diritti censiti nel catasto dei terreni, coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti stessi hanno altresì l'obbligo di richiedere le conseguenti volture catastali.

Lo stesso obbligo incombe, nei casi di trasferimenti per causa di morte, a coloro che sono tenuti alla presentazione delle denunce di successione.

Le volture devono essere richieste mediante presentazione delle apposite domande, nel termine di trenta giorni dall'avvenuta registrazione degli atti o delle denunce di cui ai precedenti commi, all'ufficio tecnico erariale della provincia dove ha sede

l'ufficio presso il quale ha avuto luogo la registrazione, ovvero della provincia ove si trovano i beni su cui si esercitano i diritti trasferiti.

È data facoltà di inviare le domande di volture per posta, mediante plico raccomandato.

La norma stabilisce poi che le modalità attuative saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, d'intesa con il direttore generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi del Ministero dello sviluppo economico;

2. fatte salve le competenze dei comuni, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari e nel caso in cui non si ottemperino, gli Uffici dell'Agenzia del territorio provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento.

Ove non si ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, gli uffici dell'Agenzia del territorio provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento.

In tal caso, si applicano, a carico dei soggetti inadempienti, gli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Si ricorda che il comma 339 richiamato ha stabilito che con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, doveva adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 311/2004, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 336 e 337 della stessa legge.

Il comma 336 citato poi prevede che i comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, devono richiedere ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono,

con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita.

Il comma 337 predetto stabilisce che le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1 gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune;

3. viene disposto l'invio, ogni 15 giorni, da parte dei conservatori dei registri immobiliari di copia del registro generale d'ordine al procuratore della Repubblica del tribunale nella cui circoscrizione sia effettuato su supporto informatico o con modalità telematiche;
  4. alla Agenzia del Territorio viene assegnato uno specifico stanziamento di 12 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro nell'anno 2008 e 8 milioni di euro nell'anno 2009, per la corresponsione di incentivi alla mobilità territoriale e di indennità di trasferta al personale dipendente, con particolare riguardo al processo di decentramento delle funzioni catastali.
- Detto stanziamento sarà sostenuto con le maggiori entrate derivanti dagli interventi sopraindicati, nonché con le riduzioni dei costi conseguenti alle misure di semplificazione in materia ipotecaria e catastale;
5. infine viene specificato che nell'ambito delle funzioni amministrative catastali conferite agli enti locali, si applicano alle riscossioni erariali dei comuni le norme previste dagli articoli 178 e 179 del r.d. n. 827/1924, secondo le quali tutti gli agenti contabili esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza e secondo gli ordini che ricevono dai capi delle rispettive amministrazioni centrali, dagli intendenti di finanza o dai capi degli altri uffici da cui immediatamente dipendono, intendendosi tali disposizioni riferite ai responsabili delle strutture comunali sovraordinate a quelle che effettuano riscossioni erariali.

Secondo il richiamato articolo 178 fra l'altro viene previsto che sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione si comprendono:

- gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione di riscuotere le varie entrate

- dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro;
- i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguono i pagamenti delle spese per conto dello Stato, e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati dal ministro delle finanze o dal direttore generale del tesoro;
- gli impiegati di qualsiasi amministrazione dello Stato cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza;
- tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dello Stato.

## 97. Distacco ai comuni di personale dell'Agencia del territorio (art. 1, comma 357)

Con il trasferimento ai comuni delle funzioni catastali l'Agencia del territorio dovrà fornire in distacco anche un certo numero di personale concordato in sede di conferenza Stato, città e autonomie locali.

Ora con il comma 357 viene stabilito che il distacco di detto personale dovrà avvenire con la modalità previste all'art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003.

Secondo detta norma il personale che sceglie il distacco rimane dipendente dell'Agencia del territorio ed è retribuito dalla stessa che rimane "responsabile del trattamento economico e normativo a favore del

lavoratore".

Qualora il distacco comportasse un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando dovesse comportare un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

La regolazione del distacco dovrà avvenire con accordi sindacali.

### b) Trasporto locale

## 98. Nuove disposizioni in materia di trasporto locale (art. 1, commi da 295 a 312)

- Viene riconosciuta alle regioni a statuto ordinario la compartecipazione al gettito dell'accisa per lo sviluppo dei servizi del trasporto locale;
- tale compartecipazione decorrerà dall'anno 2011 nella misura stabilita dal governo sentita la Conferenza permanente Stato e regioni;
- per gli anni 2008, 2009 e 2010, in attesa della definizione della misura di compartecipazione, verrà assegnata una ulteriore quota di accisa;
- viene introdotta una detrazione d'imposta a carattere fiscale da quantificare pari al 19% sull'importo sostenuto per abbonamenti ai servizi di trasporto locali, regionali o interregionale e per un importo non superiore a 250 euro.

Secondo la normativa vigente la regione è individuata come unico soggetto regolatore di tutto il comparto. Ad essa è attribuita una doppia responsabilità, pianificatoria e finanziaria. In ossequio al principio di sussidiarietà, le regioni sono peraltro tenute a conferire a province, comuni ed enti locali le funzioni in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano un unitario esercizio a livello regionale; gli enti locali godono peraltro di competenza residuale.

Con le nuove disposizioni:

- viene riconosciuta alle regioni a statuto ordinario la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione per la realizzazione dei seguenti obiettivi:

- promozione dello sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale;
- attuazione del processo di riforma del settore;
- garanzia delle risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti.

- viene stabilito che per gli anni dal 2008 al 2010 la compartecipazione al gettito dell'accisa è attribuita, mediante versamenti mensili, nella misura complessiva indicata in un'apposita tabella, la quale contiene anche la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario.

A decorrere dall'anno 2011 si applicano le quote di compartecipazione che verranno stabilite, per lo stesso anno 2011, per ciascuna regione da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Sino al momento dell'emanazione del decreto continuano ad essere attribuite alle regioni, a titolo di acconto, le mensilità corrispondenti agli importi indicati nella predetta tabella;

- detta compartecipazione sostituirà alcune compensazioni ed alcuni trasferimenti attualmente effettuati per disposizioni vigenti;
- viene attribuita una ulteriore quota dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione al fine di adeguare le risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico locale, comprese quelle per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale, non in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a.. La quota destinata a tal fine, che è espressamente indicata come ulteriore rispetto a quella di cui al comma 296 dell'art. 1 di questa legge finanziaria, è determinata nelle seguenti misure, per litro di gasolio erogato in ciascun territorio regionale:
  - 0,00860 euro per l'anno 2008;
  - 0,00893 euro per l'anno 2009;
  - 0,00920 euro a partire dall'anno 2010;
- viene istituito l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, con il compito di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico, entrambi correlati a quelli regionali. L'Osservatorio assicura inoltre la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma.

All'Osservatorio, istituito presso il Ministero dei trasporti, partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali;

- viene disposto che a decorrere dal 2008, non può essere previsto, a carico del bilancio dello Stato, alcun trasferimento aggiuntivo per il finanziamento delle spese correnti del settore del trasporto pubblico locale, comprendendo in tale categoria anche gli oneri per i rinnovi contrattuali degli addetti al comparto, successivi all'entrata in vigore di questa legge finanziaria.

Viene stabilito inoltre che le regioni a statuto ordinario sono tenute a riversare agli enti locali le risorse ad essi destinate, entro quattro mesi dalla loro acquisizione. E' fatta salva la possibilità di adottare modalità di versamento più favorevoli nei confronti degli enti locali;

- è previsto che, in attesa della riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengono estese al settore del trasporto locale le misure previste dall'articolo 2, comma 38, della legge n. 662/1996 (legge finanziaria 1997).

Tale norma dispone che, con decreto del Ministero del lavoro, vengano definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;

- vengono destinati 12 milioni di euro al Ministero dei trasporti, affinché possano essere riattivati, in via d'urgenza, i lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti all'apertura di procedimenti tesi al riesame, da parte della Corte di giustizia europea, delle procedure contrattuali;
- viene introdotta una disposizione di carattere fiscale con la quale è prevista la detrazione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento e per un importo non superiore a 250 euro.

La detrazione spetta purché le medesime spese non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo; la detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone a carico che abbiano cioè un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili;

- con una norma interpretativa dell'art. 1 del decreto legge n. 833/1986, viene previsto che i disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nonché dei servizi di trasporto in gestione diretta degli enti locali relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986 che non hanno trovato copertura con i contributi di cui alla legge n. 151/1981, sono assunti a

carico dei bilanci delle regioni in misura pari al-

l'80 per cento del loro ammontare.

### c) Beni e attività culturali - scuola - sport

#### 99. Recupero di centri storici (art. 1, commi 322-324)

Finanziamento di 10 milioni di euro per il pagamento di interessi per mutui assunti per il recupero dei centri storici di comuni con meno di 100.000 abitanti.

Sono stati messi a disposizione nel Bilancio dello Stato 10 milioni di euro per i pagamenti di interessi per la stipula dei seguenti mutui contratti da privati per il recupero dei centri storici di comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti:

- mutui ventennali fino a 300.000 euro, stipulati dagli istituti di credito appositamente convenzionati con il Ministero dell'economia e delle finanze con i titolari di edifici ricadenti nei centri storici dei comuni predetti, per il restauro e il ripristino funzionale degli immobili o porzioni di essi;

- mutui contratti dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità o appartenenti al patrimonio culturale vincolato ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 22 gennaio 2004, n. 42).

Entro il 29 febbraio 2008 il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con quello per i beni e le attività culturali, dovrà definire modalità e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi al fine di garantire il rispetto del limite sopraindicato.

#### 100. Finanziamento a favore del Centro del libro e la lettura (commi 409-410, art. 2)

Con i commi 409 e 410 è stato disposto un finanziamento a favore del Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali, ed è stato definito l'ambito di attività.

Viene quindi autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dal 2008 per il funzionamento del Centro per il libro e la lettura.

I compiti della nuova struttura sono riassumibili nella realizzazione di manifestazioni per la promozione della lettura e per la diffusione del libro italiano; nell'istituzione di un apposito Osservatorio; nel coordinamento delle attività svolte da altre istituzioni statali e nella collaborazione con istituzioni locali e soggetti privati operanti nella filiera del libro.

La definizione delle modalità organizzative e di funzionamento del Centro viene affidata a un decreto

del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Un protocollo di intesa per l'istituzione "Centro per il Libro e la Lettura" è stato siglato il 25 ottobre 2006 tra il Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro per i beni e le attività culturali, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il capo del Dipartimento per l'editoria e i rappresentanti degli editori e degli enti locali.

Il protocollo prevede che l'azione del Centro si basi sul coordinamento delle istituzioni statali e sulla collaborazione delle istituzioni territoriali e locali competenti, esplicandosi soprattutto nella realizzazione di campagne e interventi di promozione della diffusione del libro e della lettura.

#### 101. Interventi per la scuola collegati con le funzioni dei comuni in materia scolastica (comma 426, art. 2)

Con il comma 426 dell'art. 2 la legge finanziaria 2008 è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, un fondo per il concorso dello Stato al funzionamento dei licei linguistici gravanti sui bilanci delle province e dei comuni, dotandolo di 5 milioni di euro a decorrere dal 2008.

Il liceo linguistico non è compreso tra i percorsi ordinamentali di istruzione secondaria di secondo gra-

do elencati dall'art. 191 del D.Lgs. 297/1994 (cd. Testo unico dell'istruzione) e attualmente attivati in attesa dell'avvio della riforma del secondo ciclo dell'istruzione di cui al D.Lgs. 226/2005 (che prevede invece tra i licei uno specifico percorso linguistico). Nell'ambito dell'istruzione secondaria sono operanti tuttavia varie sperimentazioni didattiche ad indirizzo linguistico.

#### 102. Risanamento edifici pubblici (commi 440-443, art. 2)

Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici», dotato di 5 milioni di euro per l'anno 2008.

Con tale fondo saranno finanziati interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

Un programma decennale per il risanamento predetto sarà approvato entro il 30 marzo 2008 con un decreto del Ministro della salute di concerto con quello dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Confe-

renza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

La priorità dovrà essere data alla messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico.

Con lo stesso decreto dovranno anche essere ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi della stessa.

### **103. Promozione dello sport di cittadinanza** (*comma 564-565, art. 2*)

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri viene istituito un fondo, denominato "Fondo per lo sport di cittadinanza", al quale è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 35 milioni di euro per l'anno 2009 e di 40 milioni di euro per l'anno 2010. Il Fondo è istituito per:

- promuovere il diritto allo sport, come strumento per la formazione e per la tutela della salute;
- permettere l'istituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio, dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva, che, è destinato a costituire una sorta di "anagrafe degli impianti sportivi".

Il decreto-legge n. 181/2006 ha attribuito alla Presidenza del Consiglio le funzioni di competenza statale in materia di sport già attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli artt. 52, co. 1, e 53 del D.Lgs.

300/1999. Con successivo Decreto del Presidente del Consiglio del 15 giugno 2006 le funzioni di indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili e le attività sportive sono state delegate al Ministro senza portafoglio per le politiche giovanili e le attività sportive.

Va inoltre ricordato che la materia dell'ordinamento sportivo è attribuita dal vigente art. 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza legislativa concorrente, per cui spetta allo Stato la sola determinazione dei principi fondamentali.

L'utilizzazione sul territorio delle risorse del Fondo è disposta con propri atti dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, previa intesa con la Conferenza unificata.

### **104. Utilizzo più razionale delle risorse disponibili per i beni e le attività culturali anche della prima guerra mondiale** (*art. 2, comma 386 e 387*)

Con i commi in titolo, viene stabilito che gli interventi dei beni culturali per i quali al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di approvazione non sono ancora avviate le procedure di gara, oppure non sono ancora definiti gli affidamenti diretti con decreto del Ministro per i beni culturali e le attività culturali, dovranno essere riprogrammati nell'ambito dell'aggiornamento dei fondi a suo tempo stabilito.

Le risorse finanziarie relative agli interventi riprogrammati possono essere trasferite da una contabilità ad un'altra ai fini dell'attuazione di nuovi interventi in-

dividuati con la riprogrammazione, ove possibile, nell'ambito della stessa regione.

A decorrere dall'anno 2008 la somma autorizzata per la tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale è incrementata di 200.000 annui.

Per permettere di proseguire la realizzazione degli interventi già finanziati con l'art. 11 della legge n. 78/2001 riguardante la tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale, viene autorizzata la concessione di un contributo quindicennale di 400.000 euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008-2009 e 2010.

### **105. Celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia** (*comma 408, art. 2*)

Il comma in titolo dispone un'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per il 2008 per la realizza-

zione delle opere, degli interventi e delle iniziative

connesse alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Si ricorda che l'articolo 36 del collegato alla finanziaria 2008, di cui al decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, prevede che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Comitato promotore del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia definisca le attività da realizzare. Tale programma dovrà recare le opere e gli interventi da realizzare, nonché il connesso piano economico; potranno essere utilizzate, a tal fine, forme

di cofinanziamento miste pubblico-privato e statale-locale.

Per gli interventi era stato disposto un finanziamento di 140 milioni di euro per il 2007. È stato istituito un Comitato dei garanti che deve vigilare sull'attuazione del programma, contribuendo all'elaborazione della relazione quadrimestrale sull'attività del Comitato che è presentata al Consiglio dei ministri.

I 10 milioni sopraindicati vanno ad aggiungersi a detto finanziamento.

## **106. Abrogazione dei contributi per il finanziamento di interventi di recupero dell'ambiente e tutela dei beni culturali (art. 3, comma 24)**

Sono stati abrogati i commi 28 e 29 della legge finanziaria 2005 che riguardavano la concessione di contributi per interventi diretti a tutelare l'ambiente ed i beni culturali e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Secondo detti commi gli enti locali entro il 31 marzo 2005 dovevano presentare domanda per accedere ai contributi, corredata dal relativo progetto preliminare.

Le risorse allora assegnate erano le seguenti: 201.500.000 di euro per l'anno 2005; 176.500.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

Non tutti gli enti assegnatari hanno realizzato i progetti e non tutte le somme stanziare sono state assegnate, per cui la nuova norma stabilisce che le risorse non impegnate sono riversate all'entrata dello Stato.

### **d) Ambiente**

## **107. Disposizioni per l'ambiente – Nucleo operativo Corpo forestale (commi 75-77, art. 2)**

Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, viene istituito un Nucleo operativo del Corpo forestale dello Stato di tutela ambientale.

La sua finalità è di rafforzare la sicurezza e la tutela dell'ambiente.

Per quanto riguarda la procedura per l'istituzione del Nucleo, la disposizione prevede un D.P.C.M., su proposta del Ministro delle politiche forestali e alimentari e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; per quanto riguarda l'attività del Nucleo, essa ne dispone la dipendenza funzionale dal Ministro dell'ambiente e la funzione di concorrere all'attività di repressione dei reati ambientali e in materia di maltrattamento degli animali nelle aree naturali protette nazionali e internazionali.

A tal fine, il Nucleo è autorizzato ad effettuare accessi ed ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio dell'attività istituzionale del Corpo forestale.

Nello svolgimento di tali compiti, il predetto nucleo può effettuare accessi ed ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle attività istituzionale del Corpo.

Viene precisato che rimangono ferme, in ogni caso, le competenze previste per il Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente.

Infine viene precisato che:

- dall'istituzione del Nucleo non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che si dovrà provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- si possono effettuare anche nel 2008 gli arruolamenti straordinari autorizzati per il 2007 per il Comando dei Carabinieri fino ad un massimo di venti unità di personale, anche in questo caso da considerarsi in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma previsto dalle norme vigenti.

## **108. Affidamento diretto e cooperative per attività di sistemazione e manutenzione agraria forestale in zone montane (art. 2, comma 134)**

Alle cooperative istituite per attività di sistemazione e manutenzione agrarie forestali in territori montani possono essere affidati lavori per dette finalità direttamente alle stesse per importi non superiori a 190.000 euro all'anno.

Le cooperative ed i loro consorzi che esercitano prevalentemente nei comuni montani le loro attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possano ricevere in affidamento diretto dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e per un importo non superiore a 190.000 euro per anno, lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell'ambiente e del paesaggio – quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo – nonché servizi tecnici attinenti alla realizzazione di tali opere.

Possono inoltre essere affidati alle cooperative di produzione agricolo-forestale i servizi tecnici, la realizzazione e la gestione di impianti di produzione di calore alimentati da fonti rinnovabili di origine agricola.

Va ricordato che l'art. 8 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, prevede che le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli.

A tali soggetti si rende quindi applicabile il disposto dell'art. 15 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni possono stipulare delle convenzioni con gli imprenditori agricoli, al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e alla promozione di prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio.

## **109. Istituzione di alcuni fondi per la difesa del territorio particolarmente a rischio (commi 331-333, art. 2)**

Per l'anno 2008:

- 5 milioni di euro per la difesa del suolo nei piccoli comuni interessati da fenomeni di dissesto;
- 26,5 milioni di euro per la montagna per la incentivazione alla permanenza delle popolazioni nelle aree montane e di collina;
- 30 milioni di euro per la ristrutturazione e l'ammodernamento della rete idrica del territorio.

Sono autorizzati alcuni finanziamenti, con fondi istituiti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la tutela del territorio particolarmente a rischio. Tali finanziamenti sono:

- 5 milioni di euro per l'anno 2008 per un programma di interventi di difesa del suolo nei piccoli comuni il cui territorio presenta significativi fenomeni di dissesto e che risultano caratterizzati da estrema perifericità rispetto ai centri abitati maggiori;
- 26,5 milioni di euro delle risorse dello stanziamento dei 265 milioni di euro per la mitigazione del rischio ideologico e per favorire forme di

adattamento dei territori, per l'anno 2008, che va destinato alla montagna per la incentivazione alla permanenza delle popolazioni nelle aree di montagna e di collina, sulla base delle richieste dei comuni e delle comunità montane, con un programma di interventi di manutenzione del reticolo idrografico minore e dei versanti, privilegiando la realizzazione di opere tradizionali e a basso impatto ambientale;

- 30 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, per la ristrutturazione e l'ammodernamento della rete idrica sul territorio nazionale.

Le modalità di funzionamento e di erogazione delle predette somme dovranno essere definite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite

le Commissioni parlamentari competenti e la Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, entro il 30 marzo 2008.

### **110. Animali di affezione** (commi 370-371, art. 2)

Nell'attuale versione, il primo periodo del comma 1 dell'art. 4, della legge n. 281/1991 demanda ai comuni, singoli o associati, e alle comunità montane di attuare, in via prioritaria, piani incruenti di controllo delle nascite degli animali di affezione attraverso la sterilizzazione.

Con il comma 370 viene soppresso il termine "incruenti", per confermare la legittimità dello strumento suddetto della sterilizzazione ai fini dell'attuazione dei piani in argomento.

Gli enti di competenza (comuni, singoli o associati, e le comunità montane) dovranno provvedere alla gestione delle citate strutture direttamente o mediante convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che assicurino la presenza nella struttura di volontari delle medesime associazioni, preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti.

Per la verità i comuni stanno già utilizzando tali forme di gestione.

### **111. Interventi per la tutela degli animali** (commi 382-384, art. 2)

Viene istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo nazionale per la fauna selvatica, al quale è attribuita una dotazione finanziaria di un milione di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. Il Fondo è destinato agli enti morali che per conto delle regioni e delle province gestiscono i centri per la cura ed il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario.

La gestione del fondo sarà disciplinata con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tute-

la del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il Ministro della salute.

Presso il Dicastero agricolo viene istituito poi un nuovo fondo, al quale è attribuita una dotazione finanziaria di un milione di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, per l'attività che il Corpo forestale svolge nel campo della tutela degli animali attraverso il proprio Nucleo investigativo per i reati in danno dagli animali.

#### **e) Per i consumatori**

### **112. Istituita la figura dei "gruppi d'acquisto solidali"** (commi 266-267, art. 1)

- Acquisti collettivi per raggiungere una riduzione della spesa;
- non vanno considerate attività commerciali;
- non sono quindi soggetti ad IVA.

Per favorire la riduzione della spesa per i consumatori, è stata riservata particolare attenzione ai gruppi associativi costituiti allo scopo.

I commi in titolo stabiliscono:

- che sono e vanno considerati, "gruppi di acquisto solidale", i soggetti associati costituiti senza scopo di lucro al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun rincarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità am-

bientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita;

- le attività svolte da detti soggetti, limitatamente a quelle rivolte agli associati, non si considerano commerciali ai fini dell'applicazione dell'IVA, fermo restando però anche il rispetto delle condizioni dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972 (cioè democrazia interna del gruppo associativo, vincoli patrimoniali, ecc.) né ai fini dell'imposizione diretta.

### **113. Trasparenza del mercato agroalimentare ed accesso all'acquisto dei prodotti alle fasce sociali di disagio** (commi 127-132, art. 2)

- L'Osservatorio del Ministero delle politiche alimentari deve verificare la trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari con particolare riferimento a quelli al dettaglio;
- i dati dell'Osservatorio devono essere resi pubblici, almeno, con cadenza settimanale;
- il Ministero delle politiche alimentari d'intesa con gli enti locali, dovrà promuovere l'organizzazione di panieri di prodotti alimentari di generale e largo consumo.

Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della locale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, viene stabilito che l'osservatorio del Ministero delle politiche alimentari deve verificare la trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari, con particolare riferimento a quelli al dettaglio.

Viene anche stabilito che i dati rilevati dall'Osservatorio predetto devono essere resi pubblici, almeno con cadenza settimanale, mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero predetto e mediante la stampa e all'uopo dovrà stipulare convenzioni gratuite

con testate giornalistiche, emittenti radiotelevisive e gestori del servizio di telefonia.

Dovrà essere l'Ispettorato centrale della qualità (ICQ) dello stesso Ministero che avrà il compito di controllare le filiere agroalimentari particolarmente ove si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi rilevati.

Il Ministero, **di intesa con gli enti locali**, dovrà promuovere l'organizzazione di panieri di prodotto alimentari di generale e largo consumo, nonché l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico con indicazione dei prezzi praticati.

#### 114. Misure urgenti per la tutela dei consumatori in materia di prezzi *(commi 196-203, art. 2)*

- Ogni Camera di commercio dovrà dotarsi di un "ufficio prezzi" al quale dovranno essere inviate tutte le segnalazioni e verifiche dinamiche delle variazioni di prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori;
- sarà istituito il "Garante" per la sorveglianza dei prezzi cui sarà affidata la tenuta e la elaborazione delle informazioni richieste agli "uffici prezzi", e dovrà provvedere alla circolazione delle informazioni, anche in forma comparata e telematica;
- tramite un portale [infoimprese.it](http://infoimprese.it) consentirà alle aziende, alle amministrazioni pubbliche ed ai cittadini di accedere gratuitamente in tempo reale a tutte le predette informazioni;
- in materia di prezzi viene sottratta la riservatezza dei dati personali.

Viene affidato agli "uffici prezzi" di ciascuna camera di commercio – che provvederà da parte sua a renderli noti – il compito di ricevere segnalazioni e di verificare le dinamiche di variazione dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali.

L'attività dei suddetti uffici dovrà essere svolta sulla base di convenzioni non onerose, stipulate tra le camere di commercio, i comuni, gli altri enti interessati e la Prefettura. Le convenzioni, oltre a disciplinare lo svolgimento dell'attività sopraindicata, dovranno provvedere altresì ad individuare le modalità di rilevazione

e di messa a disposizione dei consumatori delle tariffe e dei prezzi rilevati, anche in forma comparata.

Alla Conferenza Unificata viene riconosciuta la possibilità di disciplinare la convenzione tipo e le procedure standard di cui al precedente comma, d'intesa tra Unioncamere, ANCI e i Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'interno e dell'economia e delle finanze.

Presso il Ministero dello sviluppo economico viene istituito il Garante per la sorveglianza dei prezzi, cui è affidato il compito di sovrintendere alla tenuta e all'elaborazione delle informazioni richieste agli "uffici

prezzi" delle camere di commercio, all'ISTAT, ai competenti uffici del Ministero delle politiche agricole e anche alla Presidenza del Consiglio (dipartimento per la programmazione economica) per i servizi di pubblica utilità.

Il Garante dovrà provvedere, altresì, alla circolazione delle informazioni, anche in forma comparata e telematica, avvalendosi del "Portale delle imprese", gestito dalle camere di commercio. Il Portale, che svolge attività unicamente di tipo informativo, assumerà il nome di "Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi".

Attualmente le camere di commercio gestiscono infoimprese.it, una iniziativa realizzata da InfoCamere, società consortile di proprietà di tutte le camere di commercio italiane, avente lo scopo di garantire il collegamento tra le stesse camere attraverso una rete telematica che consenta alle aziende, alle amministrazioni e ai cittadini di accedere in tempo reale ad atti, documenti e informazioni sulle imprese iscritte nei registri, albi, ruoli, elenchi e repertori detenuti dalle camere stesse.

Infoimprese.it dovrà offrire gratuitamente l'accesso:

- alle informazioni anagrafiche ufficiali di tutte le imprese italiane attive iscritte al registro delle imprese;
- alle informazioni commerciali contenute nelle "vetrine promozionali" aperte dalle imprese che forniscono informazioni su prodotti, marchi, attività di export, canali di vendita, certificazioni di qualità, indirizzo del sito Internet, e-mail ecc.

Il Garante dovrà riferire al Ministro dello sviluppo economico le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi rilevate. Da parte sua il Ministro dovrà provvedere – qualora si renda necessario - a formulare eventuali segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e proposte normative.

Viene sottratta alla disciplina concernente la riservatezza dei dati personali le informazioni riferite ai prezzi al consumo, anche se nominative.

Infine, viene previsto che le camere di commercio ai fini dello svolgimento delle attività sopraindicate dovranno avvalersi delle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente.

## 115. Istituita l'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori - class action (commi 445-449, art. 2)

- L'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori class action è una forma di difesa istituita con questa legge finanziaria;
- tanti consumatori si mettono insieme per difendere presso il giudice la difesa dei propri interessi;
- è una forma che è attecchita a livello europeo ed è stata anche in qualche modo normata dalla Comunità Europea;
- l'azione collettiva risarcitoria può essere intrapresa da soggetti legittimati. Sono legittimati:
  - le associazioni inserite nell'elenco nazionale delle associazioni dei consumatori;
  - le associazioni e comitati che siano adeguatamente rappresentativi;
- l'azione collettiva non esclude l'intervento dei singoli consumatori, ma lo devono comunicare prima che si intraprenda la vertenza;
- la decisione del giudice è definitiva e vale per tutti;
- per la quantificazione del danno il presidente del tribunale può istituire una camera di conciliazione.

Viene introdotto sull'ordinamento italiano l'istituto dell'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori.

Vengono indicate le finalità della nuova normativa dell'istituzione e viene disciplinata l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai

principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.

La protezione degli interessi dei consumatori - non contemplata in via diretta dalla nostra Costituzione - trova riconoscimento nell'art. 153 par. 1 del Trattato di Roma, istitutivo della Comunità economica europea, che ha previsto a tal fine che "...la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché

a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi”.

Tuttavia, pur essendosi succeduti nel corso degli anni una serie di interventi del legislatore comunitario sul tema generale della tutela degli interessi dei consumatori, nei suoi diversi aspetti, non è stato finora trattato, in tale sede, il tema delle "azioni di gruppo o di classe", trattandosi di ambiti più strettamente connessi all'ordinamento interno del singolo Stato e al sistema processuale in esso adottato.

La tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, nei suoi diversi aspetti, ha costituito, soprattutto negli ultimi anni, uno dei punti focali della normazione comunitaria. La disciplina nazionale è dunque costituita, in buona parte, da una serie di disposizioni legislative volte a dare attuazione alle numerose direttive comunitarie sulla materia.

Nel nostro ordinamento, un primo significativo intervento volto a tutelare in via giudiziale gli interessi dei consumatori si è avuto con l'approvazione della legge comunitaria per il 1994 (legge 6 febbraio 1996, n. 52). L'art. 25, dando attuazione alla direttiva CEE n. 93/13 del Consiglio in tema di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, è intervenuto sulla normativa concernente i contratti per adesione, novellando il codice civile mediante l'aggiunta al Capo XIV, del Titolo II, del Libro IV, di un Capo XIV-bis, rubricato "Dei contratti del consumatore" (articoli da 1469.bis a 1469.sexies). Con la nuova disciplina viene modificata radicalmente la disciplina dei contratti standardizzati, cioè di tutti quei contratti che vengono presentati al consumatore sotto forma di moduli prestampati in cui le condizioni generali del contratto sono state predisposte unilateralmente dal venditore o professionista.

Viene inserito nel Codice del consumo (Decreto legislativo 6.9.2005, n. 206) un nuovo art. 140.bis, rubricato "Azione collettiva risarcitoria", secondo il quale i soggetti legittimati ad agire in giudizio (i c.d. promotori dell'azione collettiva) sono:

1. le associazioni inserite nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale custodito presso il Ministero dello Sviluppo economico.

Ai sensi dell'art. 137, comma 2, dello stesso decreto legislativo, l'iscrizione nell'elenco suddetto è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti requisiti:

- a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
- b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
- c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territo-

rio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione;

- d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;
  - e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;
  - f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.
2. associazioni e comitati che siano "adeguatamente rappresentativi" degli interessi collettivi fatti valere.

Il testo sembrerebbe dunque voler lasciare al giudice un margine di discrezionalità nel valutare la legittimazione ad agire dell'attore.

La soluzione definitiva sembrerebbe dunque voler rappresentare una via di mezzo tra un sistema in cui la legittimazione ad agire è rigidamente conferita ad associazioni preesistenti e preventivamente individuate e un sistema, come quello americano, in cui la legittimazione è riconosciuta anche al singolo, senza che debba essere accertata alcuna autorità o posizione particolare del soggetto in questione rispetto alla classe.

Con il comma 2 del nuovo art. 140.bis è previsto dunque che i consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal medesimo articolo debbano comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all'azione collettiva. Peraltro, l'adesione può essere comunicata anche nel giudizio di appello e per tutto il corso di esso, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.

È inoltre sempre ammesso l'intervento di singoli consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto.

Conseguentemente, ai sensi del successivo comma 5, sempre del nuovo art. 140.bis aggiunto al D.Lgs. n. 206/2005, la sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del comma 1 fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all'azione collettiva.

Viceversa, è fatta salva l'azione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono all'azione collettiva o non intervengono nel giudizio promosso ai sensi del comma 1.

La soluzione dovrebbe dunque permettere di avere, entro il termine del giudizio (anche se questo, come è noto, potrebbe durare molti anni), un quadro chiaro dei soggetti coinvolti e almeno orientativo delle conseguenze economiche per l'impresa di un'eventuale sentenza di condanna.

Il comma 2 del nuovo art. 140-bis precisa che l'esercizio dell'azione collettiva o l'adesione alla stessa producono gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2945 del codice civile.

Viene introdotto anche un meccanismo di filtro, secondo il quale, alla prima udienza, il tribunale, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni, deve valutare l'ammissibilità della domanda.

Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità se pende, sul medesimo oggetto, una istruttoria da parte di una Autorità indipendente.

La domanda è dichiarata inammissibile:

1. quando è manifestamente infondata;
2. quando sussiste un conflitto di interessi;
3. quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela.

L'ordinanza con la quale il giudice si pronuncia sull'ammissibilità è reclamabile davanti alla Corte d'appello, che a sua volta si pronuncia in camera di consiglio.

Ove il Tribunale consideri ammissibile la domanda, dispone, a cura (e a spese) di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data "idonea pubblicità" dei contenuti dell'azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.

La pubblicità costituisce un elemento fondamentale di tutti i tipi di azione collettiva, in quanto costituisce elemento essenziale per l'esercizio, a seconda dei casi, e cioè:

- sia che la sentenza pronunciata con riferimento ad una azione della categoria dispieghi i suoi effetti nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria, e dunque anche di coloro i quali non abbiano assunto la posizione di parte all'interno del processo, semplicemente per il fatto di avere i requisiti di appartenenza a tale categoria (requisiti che sono individuati dal giudice all'inizio del processo). In questo caso, il singolo che non voglia subire le conseguenze del giudicato, mantenendo, quindi, la possibilità di agire in giudizio autonomamente, deve tempestivamente dichiarare, con atto formale, di non voler essere vincolato dal giudicato;
- sia che la sentenza dispiegherà i suoi effetti solo nei confronti di quei soggetti che, con un atto

formale, abbiano dichiarato la propria volontà in tal senso.

Nel caso di specie, l'individuazione dei metodi più idonei per raggiungere la massima pubblicità possibile dell'azione sembrerebbe essere demandata al giudice (il quale dovrebbe quindi indicare nella sua ordinanza in maniera dettagliata quali siano le concrete modalità di comunicazione).

In caso di accoglimento della domanda, il giudice deve determinare i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori ed utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti in giudizio.

Se è possibile, il giudice si spinge fino a indicare la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente.

A questo punto, l'impresa soccombente, nei 60 giorni successivi alla notifica della sentenza, può proporre il pagamento di una somma (che dovrebbe pertanto essere calcolata alla luce dei criteri di liquidazione individuati dal giudice in sentenza e/o corrispondere perlomeno alla somma minima che il giudice abbia eventualmente indicato). La suddetta proposta deve essere effettuata con atto sottoscritto, "comunicato a ciascun avente diritto" e depositato in cancelleria.

Anche in tal caso, pertanto, dovranno essere individuate forme di pubblicità idonee e certe (anche considerato che dalla suddetta comunicazione decorre il termine per l'accettazione).

Se il singolo consumatore o utente destinatario della proposta la accetta, in qualsiasi forma, la proposta costituisce titolo esecutivo. L'accettazione del consumatore, ai sensi del successivo comma 6, deve avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione.

Al contrario, se l'impresa non comunica la proposta entro 60 giorni dalla notifica della sentenza o se non vi è stata accettazione nel termine di 60 giorni dalla comunicazione stessa, si pone un'alternativa.

La prima possibilità è che il presidente del tribunale costituisca un'unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o sono in essa intervenuti e che ne facciano domanda.

Sembrerebbe dunque che l'iniziativa per la costituzione della suddetta camera di conciliazione debba essere esercitata da consumatori o utenti che non abbiano accettato la proposta dell'impresa soccombente o che non abbiano ricevuto alcuna proposta (in quanto l'impresa non l'ha formulata).

Se la camera di conciliazione deve essere "unica", si porrà presumibilmente la necessità di individuare una tempistica per la sua costituzione, prevedere forme di pubblicità tali da consentire che tutti i soggetti legittimati e interessati possano prendervi parte e chiarire la posizione del consumatore che, pur avendo aderito all'azione o essendovi intervenuto, non abbia partecipato alla camera di conciliazione unica.

La camera di conciliazione è composta da 3 avvocati:

- uno indicato dai soggetti che hanno proposto l'azione collettiva;
- uno indicato dall'impresa convenuta;
- uno, che assume le funzioni di presidente, nominato dal presidente del tribunale tra gli iscritti all'albo speciale per le giurisdizioni superiori.

La camera di conciliazione quantifica con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti.

Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo.

In alternativa, su concorde richiesta del promotore dell'azione collettiva e dell'impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, operante presso il comune in cui ha sede il tribunale.

L'art. 38 del suddetto decreto legislativo 5/2003 prevede che gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire un tentativo di conciliazione delle controversie nelle materie di cui all'art. 1 del decreto legislativo medesimo (materia bancaria, societaria, creditizia e di intermediazione finanziaria). Tali organismi debbono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

## **116. Misure per l'attuazione delle norme di riforma in materia di mutui ipotecari** (commi 450-451, art. 2)

Per facilitare la competitività del mercato finanziario il Parlamento ha modificato alcune disposizioni della legge n. 40/2007 (Decreto Bersani):

- modificando il comma 1 dell'art. 7 nel senso che sono nulli i patti sottoscritti che obbligano l'estinzione della originaria prestazione anche nel caso di sdoppiamento di un mutuo;
- modificando il comma 3 dell'art. 8 è stato previsto che si possano pattuire variazioni delle condizioni contrattuali di un mutuo senza spese mediante scrittura privata non autenticata.

I commi in titolo recano misure per l'attuazione delle norme di riforma in materia di mutui ipotecari previste dagli articoli 7 e 8 del decreto legge n. 7/2007 (decreto Bersani).

Il richiamato articolo 7 del decreto legge n. 7/2007, in tema di estinzione anticipata dei mutui immobiliari e divieto di clausole penali, prevede al comma 1 che è nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto mutuante.

Secondo il comma 2, le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e non comportano la nullità del contratto.

Ai sensi del comma 3, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Secondo il comma 5, l'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, devono definire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le regole generali di riconduzione ad equità dei contratti di mutuo in essere mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo.

Ai sensi del comma 6, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 5, la misura della penale idonea alla riconduzione ad equità è stabilita entro trenta giorni dalla Banca d'Italia e costituisce norma imperativa ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile ai fini della rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere.

Il comma 7 stabilisce che in ogni caso i soggetti mutuanti non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dei commi 5 e 6.

Il richiamato articolo 8 del decreto legge n. 7 del 2007, in tema di portabilità del mutuo e surrogazione, stabilisce al comma 1, che in caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari, la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1202 del codice civile.

Secondo il comma 2, nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L'annotazione di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.

Secondo il comma 3, è nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto.

Secondo il comma 4, la surrogazione per volontà del debitore di cui al presente articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali.

Viene ora modificato l'art. 7, comma 1, predetto nel senso che la nullità dei patti con i quali il mutuatario è obbligato ad una determinata prestazione a favore del mutante si estenda alle fattispecie di mutuo accollato a seguito di frazionamento immobiliare.

Inoltre anche l'art. 8, comma 3, predetto è modificato nel senso che si possa pattuire la variazione senza spese delle condizioni del contratto di mutuo mediante scrittura privata non autenticata.

Alla norma di cui al comma 3 predetto viene aggiunto che la surrogazione comporta il trasferimento del contratto di mutuo, che avviene con esclusione di

penali o altri oneri per il mutuatario. Per la concessione del nuovo mutuo non possono essere imposte al cliente spese o commissioni. La concessione, l'istruttoria e gli accertamenti catastali si dovranno svolgere secondo procedure di collaborazione tra le banche volte a ridurre i tempi, gli adempimenti e i costi connessi.

Modificando il comma 4 dell'art. 8 viene disposto che la ricontrattazione del mutuo non comporta il venir meno dei benefici fiscali.

Inoltre vengono introdotte le seguenti disposizioni:

- la disciplina secondo la quale se il creditore è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita, si applica anche nei casi di contratto di mutuo accollato a seguito di frazionamento;
- l'estinzione dell'ipoteca non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio ed al debitore, entro il termine di trenta giorni successivi all'estinzione dell'obbligazione (e non alla sua scadenza, come indicato nella norma attualmente in vigore), con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, l'ipoteca permane;
- le variazioni dei tassi di interesse adottate sia precedentemente sia successivamente a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.

Rilevano quindi non solo le variazioni adottate dopo le decisioni delle autorità monetarie, ma anche quelle adottate precedentemente.

Ciò al fine di evitare l'elusione della portata della norma da parte delle banche, allorché queste procedessero alla variazione dei tassi prima della decisione – spesso preannunciata – di politica monetaria.

## **117. Disposizioni in merito alla tutela degli utenti dei servizi pubblici locali (art. 2, comma 461)**

Per la tutela degli utenti di servizi pubblici locali sono determinate disposizioni che devono valere per gli enti locali depositari delle competenze e per i gestori cui è stato affidato il servizio. Quindi:

- carta della qualità dei servizi concordata con le associazioni dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate;
- pubblicazione della stessa;
- consultazione periodica con le associazioni dei consumatori;
- monitoraggio sui parametri fissati nel contratto di servizio;
- verifica annuale.

Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali devono applicare le seguenti disposizioni:

- a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;
  - b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
  - c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge,
- ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
- d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;
  - e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;
  - f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.

## f) Varie

### 118. Soppressione del Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni (comma 6, art. 2)

Con il comma 10 dell'art. 25 della legge finanziaria 2002 (legge n. 448/2001), ai fini dell'adozione di programmi di sviluppo e di riqualificazione del territorio, era stato istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni.

Con il successivo comma 11 poi era stato previsto al riguardo uno stanziamento di 103.291.379,82 euro per detto Fondo.

L'attività è proseguita anche negli anni successivi.

Ora con il comma 6 dell'art. 2 di questa legge finanziaria viene soppresso detto Fondo e viene conseguentemente soppressa l'autorizzazione per lo stanziamento.

Ovviamente la soppressione dello stanziamento riguarderà gli eventuali residui non utilizzati al 31.12.2007.

### 119. Fondo per la legalità (commi 102-104, art. 2)

Istituto il Fondo per la legalità e cioè per “rafforzare la legalità e il miglioramento delle condizioni di vita dei territori in cui opera la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare”.

Il fondo è finanziato dai proventi derivanti dei beni mobili e da somme di denaro confiscati.

Le disposizioni in titolo istituiscono, a decorrere dal 2008, un fondo presso il Ministero dell'interno, denominato Fondo per la legalità, con lo scopo di finanziare iniziative e progetti volti a "rafforzare la legalità e il miglioramento delle condizioni di vita dei territori in cui opera la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare".

La norma non dispone uno stanziamento quale dotazione iniziale del Fondo, ma dispone che ad esso confluiscono i proventi derivanti dai beni mobili, nonché le somme di denaro oggetto di confisca quale misura di prevenzione patrimoniale antimafia, ai sensi della legge n. 575/1965.

Viene disposto in ordine alla destinazione del Fondo che il finanziamento, anche parziale, riguardi i progetti relativi:

- al potenziamento delle risorse strumentali e delle strutture delle Forze di polizia;
- al risanamento di quartieri urbani degradati;

- alla prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione;
- al recupero o alla realizzazione di strutture pubbliche;
- alla diffusione della "cultura della legalità".

La disciplina di attuazione della disposizione e, in particolare, le modalità di accesso al fondo vengono rimesse a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 gennaio 2008.

Le finalità indicate attengono ad ambiti di intervento diversificati, facenti capo a competenze di differenti amministrazioni e di diversi livelli territoriali di governo.

Sarebbe stato opportuno che nell'adozione del decreto attuativo fosse previsto il coinvolgimento delle amministrazioni (e in particolare delle autonomie territoriali) interessate, per i profili di rispettiva competenza.

## **120. Riduzione del finanziamento ai partiti per rimborso spese elettorali** (*comma 275, art. 2*)

L'autorizzazione di spesa prevista dalla legge n. 157/1999, per il rimborso di spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati è ridotta di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008.

Nello stesso stanziamento sono compresi anche i contributi concessi ai comitati promotori di uno o più referendum qualora i referendum siano ammessi dalla

Corte Costituzionale. L'importo del contributo in questo caso è pari ad un euro per ogni firma valida fino al raggiungimento della cifra necessaria per la validità della richiesta e fino ad un limite massimo pari a complessivi euro 2.582.285,00 annui.

Non è indicato nella nuova norma se la riduzione dell'autorizzazione di spesa va ad incidere anche sul finanziamento dei referendum.

## **121. Istituito il contributo per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico** (*comma 334, art. 2*)

È istituito un contributo di 0,5 centesimi di euro per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastica venduta al pubblico.

Le entrate derivanti da tale contributo saranno destinate:

- per il 10% a finanziare un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti e interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il

principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale;

- per il 90% a finanziare un fondo a favore della potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, del recupero delle acque meteoriche e della permeabilità dei suoli urbanizzati e quindi al fine di tutelare le acque di falda, di favorire una migliore fruizione dell'acqua del rubinetto, di ridurre il consumo di acqua potabile e la produzione di rifiuti, nonché le emissioni di anidride carbonica.

## 122. Aumentata la tassa per emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto (art. 2, comma 385)

Vengono raddoppiati gli importi della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>), istituita a carico dei grandi impianti di combustione dall'art. 17, comma 29, della legge n. 449/1997, come risulta dalla tabella seguente:

- importo della tassa per tonnellata annua di SO<sub>2</sub> di 103.000 lire (53,20 euro) a 106 euro;
- importo della tassa per tonnellata annua di NO<sub>x</sub> da 203.000 lire (104,84 euro) a 206 euro.

La tassa in questione è stata istituita dall'art. 17,

comma 29, della legge n. 449/1997, a decorrere dal 1 gennaio 1998.

Lo stesso comma ha specificato che "per grande impianto di combustione si intende l'insieme degli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988, localizzati in un medesimo sito industriale e appartenenti ad un singolo esercente purché almeno uno di detti impianti abbia una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW".

## 123. Disposizioni per un Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali (art. 1, commi da 313 a 319)

- L'Agenzia del demanio dovrà individuare, d'intesa con gli enti territoriali una serie di immobili pubblici di proprietà dello Stato, da valorizzare mediante la concessione d'uso o locazione per la allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l'istruzione, per la promozione di attività di solidarietà e per i giovani;
- le regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei beni e le attività culturali dovranno proporre i piani unitari di utilizzazione di detti immobili. Gli enti territoriali interessati dovranno concorrere alla stesura di detti programmi;
- una volta raggiunta l'intesa sui programmi di utilizzazione questi saranno approvati con decreto del singolo Presidente della regione d'intesa con i predetti Ministri.  
I consigli comunali interessati dovranno ratificare il programma entro 90 giorni;
- l'approvazione del programma produce gli stessi effetti dell'accordo di programma di cui all'art. 34 del TUEL;
- l'accordo di programma, con l'assenso del comune, può comportare anche variazione agli strumenti urbanistici e sostituisce la concessione edilizia.

Con il Piano di valorizzazione dei beni pubblici indicato in titolo:

- viene stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e tramite l'Agenzia del demanio, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni e di intesa con gli enti locali interessati, e nel rispetto dei piani urbanistici comunali, dovrà individuare ambiti di interesse nazionale nei quali sono presenti immobili di proprietà dello Stato e di altri soggetti pubblici, per promuovere, in ciascun ambito, un programma unitario di valorizzazione di tali beni.

Viene affidato all'Agenzia del demanio il compito di individuare, d'intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralità di beni immobili pubblici per i quali è attivato un processo di valorizzazione unico che sia, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale.

Nell'ambito dei predetti programmi unitari è considerata elemento prioritario di individuazione la possibilità di valorizzare i beni immobili pubblici mediante concessione d'uso o locazione, nonché l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per

l'istruzione, la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le pari opportunità;

- il Piano è proposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i ministri competenti, ed approvato d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali e dovrà contenere l'individuazione degli ambiti di intervento, gli obiettivi di azione, le categorie tematiche, so-ciali, economiche e territoriali di interesse, i criteri, i tempi e le modalità di attuazione dei programmi unitari di intervento, ogni altro elemento significativo per la formazione dei suddetti programmi;
- i programmi unitari di valorizzazione invece saranno proposti dalla regione e dagli enti territoriali e locali interessati, d'intesa con il Ministero dell'economia di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di valorizzazione. Le amministrazioni centrali e territoriali interessate, nonché tutti i soggetti competenti, dovranno concorrere alla definizione dei contenuti, delle finalità, delle condizioni e dei limiti per l'attuazione dei suddetti programmi, anche attraverso lo strumento della conferenza di servizi, con particolare riguardo all'identificazione delle modalità di intervento per gli immobili sottoposti a specifiche forme di tutela (ambientale, paesaggistica, architettonica, archeologica e storico-culturale), ricompresi in aree demaniali. In essi dovranno essere individuati gli interven-

ti, le modalità di attuazione, le categorie di destinazioni d'uso compatibili, l'entità e la modalità di attribuzione agli enti territoriali di quota parte del plusvalore da realizzare, ogni altro elemento significativo per l'attuazione degli stessi programmi;

- viene specificato che l'approvazione del programma unitario di valorizzazione avviene con decreto del Presidente della regione o della provincia interessata d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per i beni e le attività culturali. E' altresì previsto che i Consigli comunali ratifichino il programma entro novanta giorni dall'emanazione del suddetto decreto, a pena di decadenza, nel rispetto delle forme di pubblicità e di partecipazione.

L'approvazione del programma di valorizzazione produce i medesimi effetti dell' accordo di programma di cui all'articolo 34 del Testo unico delle disposizioni concernenti gli enti locali - TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e delle relative leggi regionali. Inoltre, esso integra gli estremi della dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche o di interesse generale comprese nel programma stesso.

Va ricordato che, proprio ai sensi dell'articolo 34, comma 4 del TUEL, l'accordo di programma, qualora adottato con decreto del presidente della Regione e qualora vi sia l'assenso del Comune interessato, può comportare variazioni agli strumenti urbanistici e sostituire le concessioni edilizie.

## 124. Trasferimento ai comuni degli alloggi per i profughi (comma 15, art. 2)

- Saranno trasferiti in proprietà ai comuni, nei cui territori sono ubicati gli immobili, a titolo gratuito, gli alloggi costituiti per i profughi;
- i comuni entro 120 giorni dal ricevimento dovranno procedere all'accatastamento e all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie. Le eventuali trascrizioni e volture catastali sono esenti da imposte;
- gli immobili per i quali entro il 31.12.05 sono stati chiesti dagli assegnatari, anche se acquistati successivamente al trasferimento ai comuni devono conservare il vincolo di destinazione preesistente;
- analogamente se trattasi di assegnazione in locazione.

Il comma 15 in titolo dispone il trasferimento in proprietà ai comuni, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, degli alloggi di cui all'art. 4, commi

223-224, della legge n. 350 del 2003, cioè degli alloggi costruiti per i profughi.

La disposizione specifica che tale trasferimento avviene a favore dei comuni, nel cui territorio tali allog-

gi sono ubicati, ai sensi dell'art. 1, comma 441, della legge n. 311 del 2004.

Il citato comma 441 dell'art. 1 della legge n.

311/2004 dispone che "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie.

Ora il secondo periodo del comma 15 sopraindicato dell'art. 2 della legge finanziaria di quest'anno conferma che i comuni devono procedere all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie, entro 120 giorni dalla valutazione del trasferimento.

In base al richiamato art. 2 della legge n. 449/1997 "gli alloggi e le relative pertinenze di proprietà dello Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, compresi quelli affidati agli appositi enti gestori, ed effettivamente destinati a tali scopi, possono essere trasferiti, a richiesta, a titolo gratuito, in proprietà dei comuni nei cui territori sono ubicati a decorrere dal secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della

presente legge. Le relative operazioni di trascrizione e voltura catastale sono esenti da imposte".

La finalità della norma recata dal citato comma 441 veniva indicata nella relazione illustrativa del relativo disegno di legge, nel fatto che non tutti i comuni si sono avvalsi della facoltà (prevista dall'art. 2 della legge n. 449/1997) di richiedere il trasferimento in proprietà e che, pertanto, anche "laddove è stata avanzata la richiesta questa ha riguardato parte e non la totalità degli alloggi esistenti sul territorio" e, quindi, è stata vanificata la finalità delle disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 449/1997, che era quella di "riunificare a livello locale la titolarità e l'intera gestione dell'edilizia residenziale pubblica".

Infine viene previsto un vincolo di destinazione per le case in oggetto e cioè:

- le domande di acquisto regolarmente presentate dagli assegnatari entro il termine del 30.12.2005 non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle originarie e, di conseguenza, anche se gestiti da amministrazioni non statali, il preesistente vincolo di destinazione non può essere modificato.
- nonché per le assegnazioni in locazione sulla base di un bando riservato alla categoria dei profughi, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni.

# Indice

<b>Come leggere i numeri di gennaio e febbraio 2008 .....</b>	<b>pag.</b>	<b>2</b>
<b>F. Alcune disposizioni in materia fiscale</b>		
60. Utilizzo maggiori entrate erariali .....	pag.	3
61. Proroga delle agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici .....	pag.	3
62. Ripristino dell'applicazione di alcune imposte agevolative.....	pag.	6
63. Favorite le agevolazioni professionali .....	pag.	7
64. Esenzione canone RAI per persone anziane a basso reddito .....	pag.	8
65. Imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo .....	pag.	9
66. Responsabile anche chi compra casa dell'evasione fiscale di chi vende.....	pag.	9
67. Aggiornato l'importo massimo sui cui applicare la detrazione fiscale del 19%.....	pag.	10
68. Nuovi termini e modalità di presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte dei sostituti d'imposta.....	pag.	11
69. Credito d'imposta per le piccole e medie industrie commerciali e per i rivenditori di impianti ed attrezzature di sicurezza.....	pag.	12
70. Ridotte le zone interessate alle agevolazioni sulle accise sul gasolio.....	pag.	13
71. La non iscrizione a ruolo di imposta di limitato importo .....	pag.	13
72. Riconoscimento di ruralità ai fini fiscali di fabbricati destinati all'agriturismo.....	pag.	14
73. Sterilizzazione del maggior gettito IVA sui prodotti petroliferi .....	pag.	14
74. Riduzione delle Commissioni tributarie di secondo grado.....	pag.	15
75. Ufficialità dei provvedimenti dei direttori delle agenzie fiscali .....	pag.	15
76. Prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto.....	pag.	16
77. Detrazione d'imposta per le spese di frequenza agli asili nido .....	pag.	16
78. Norme per contrastare l'esclusione sociale negli spazi urbani.....	pag.	16
<b>G. Provvidenze sociali – Famiglie - Casa</b>		
79. Nuove disposizioni sull'assegno per il nucleo familiare con persone inabili o per nuclei orfanili.....	pag.	18
80. Istituzione di un fondo per le vittime dell'amianto.....	pag.	19
81. Modificazioni alla normativa sull'ISEE .....	pag.	20
82. Benefici a favore dei sindaci vittime delle criminalità nell'adempimento delle proprie funzioni .....	pag.	21
83. Nuove disposizioni concernenti le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice .....	pag.	22
84. Disposizioni a favore dei soggetti danneggiati in ambito sanitario .....	pag.	22
85. Abolizione della quota di partecipazione sulle visite sanitarie.....	pag.	23
86. Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento.....	pag.	23
87. Disposizioni in materia di asili nido .....	pag.	24
88. Per il ritorno in famiglia di persone totalmente o parzialmente non autosufficienti .....	pag.	25
89. Fondo nazionale per le politiche sociali.....	pag.	25
90. Fondo per la mobilità dei disabili .....	pag.	26
91. Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.....	pag.	26
92. Bonus per la formazione professionale .....	pag.	26
93. Residenze di interesse generale destinate alla locazione .....	pag.	27
94. Contratti di quartiere .....	pag.	28
95. Otto per mille e cinque per mille .....	pag.	28
1. Quota 8 per mille destinata allo Stato – 2. Quota cinque per mille		
<b>H. Varie</b>		
<b>a) Catasto</b>		
96. Disposizioni in materia di catasto .....	pag.	31
97. Distacco ai comuni di personale dell'agenzia del territorio.....	pag.	32
<b>b) Trasporto locale</b>		
98. Nuove disposizioni in materia di trasporto locale .....	pag.	33
<b>c) Beni e attività culturali – scuola – sport</b>		
99. Recupero di centri storici.....	pag.	34
100. Finanziamento a favore del Centro del libro e della lettura .....	pag.	35
101. Interventi con la scuola collegati con le funzioni dei comuni in materia scolastica.....	pag.	35
102. Risanamento edifici scolastici .....	pag.	35

103. Promozione dello sport di cittadinanza.....	pag.	36
104. Utilizzo più ragionevole delle risorse disponibili per i beni e le attività culturali anche della prima guerra mondiale .....	pag.	36
105. Celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia .....	pag.	36
106. Abolizione dei contributi residui per il finanziamento di recupero dell'ambiente e tutela dei beni culturali.....	pag.	37
<b>d) Ambiente</b>		
107. Disposizioni per l'ambiente – Nucleo operativo Corpo forestale .....	pag.	37
108. Affidamento diretto a cooperative per attività di sistemazione e manutenzione agraria-forestale in zone montane.....	pag.	37
109. Istituzione di alcuni fondi per la difesa del territorio particolarmente a rischio.....	pag.	38
110. Animali di affezione.....	pag.	38
111. Interventi per la tutela degli animali.....	pag.	39
<b>e) Per i consumatori</b>		
112. Istituita la figura dei "Gruppi di acquisto solidale".....	pag.	39
113. Trasparenza del mercato agroalimentare ed accesso all'acquisto dei prodotti alle fasce sociali di disagio.....	pag.	39
114. Misure urgenti per la tutela dei consumatori in materia di prezzi .....	pag.	40
115. Istituita l'azione collettiva risarcitoria degli interessi dei consumatori in materia di prezzi .....	pag.	41
116. Misure per l'attuazione delle norme di riforma in materia di mutui ipotecari.....	pag.	44
117. Disposizioni in merito alla tutela degli utenti dei servizi pubblici locali.....	pag.	45
<b>f) Varie</b>		
118. Soppressione del Fondo per la qualificazione urbana dei comuni .....	pag.	46
119. Fondo per la legalità.....	pag.	46
120. Riduzione del finanziamento ai partiti per il rimborso spese elettorali .....	pag.	47
121. Istituito il contributo per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico.....	pag.	47
122. Aumentata la tassa per emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto.....	pag.	48
123. Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali .....	pag.	48
124. Trasferimento ai comuni degli alloggi per profughi.....	pag.	49